



Rete nazionale per lo sviluppo rurale



I progetti di cooperazione in Leader+: approfondimenti sugli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali



MANUALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



IC LEADER +

I progetti di cooperazione in Leader+:
approfondimenti sugli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali

La Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale, istituita nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Leader+, opera al fine di garantire una capillare ed efficace azione di animazione e diffusione delle informazioni nelle aree rurali.

Il presente manuale rientra nelle attività di supporto tecnico assicurate dalla Misura 3.1.4 del programma della Rete. La sua redazione è stata curata da un gruppo di lavoro specifico così composto:

- Cinzia de Sanctis (Agriconsulting) ha seguito l'impostazione del documento, redatto la premessa e il capitolo 1 e partecipato agli incontri con i Gal e le Adg
- Rossella Almanza (consulente Agriconsulting) ha redatto i capitoli 2 e 3 e partecipato agli incontri con i Gal e le Adg
- Luca Piermattei (consulente Agriconsulting) ha redatto il capitolo 4
- Luca Rodinò (consulente Agriconsulting) ha sviluppato gli approfondimenti amministrativo-fiscali e partecipato agli incontri con i Gal e le Adg
- Fabrizio Panzavuota (consulente Agriconsulting) ha sviluppato gli approfondimenti giuridico-amministrativi.

Francesca Cionco, per il MiPAAF, ha curato i rapporti con le Regioni, nonché coordinato le discussioni all'interno del Tavolo tecnico della cooperazione.

La segreteria tecnica è stata curata da Lucia Finizio (Agriconsulting).

La grafica e l'impaginazione sono state curate da Massimo Perinotto (INEA).

Le foto utilizzate per la copertina sono di Sandro Bedessi.

Si ringraziano i Gal e le Autorità di Gestione per la preziosa e concreta collaborazione accordata.

Indice

Premessa	5
-----------------	----------

Capitolo 1

Riferimenti normativi e documentali relativi alle disposizioni generali sulla ammissibilità delle spese

1.1	Principali norme di riferimento nella gestione e attuazione dell'Iniziativa Comunitaria Leader + e nella cooperazione	7
1.2	La normativa inerente le forme societarie, gli appalti di servizi, opere pubbliche.	8
1.3	Alcune definizioni e regole generali	8

Capitolo 2

I progetti di cooperazione

2.1	Fasi di attuazione e articolazione del progetto	11
2.1.1	La fase di animazione preliminare	11
2.1.2	L'attuazione dell'azione comune concreta	12
2.1.3	Azione comune e operazioni locali	12
2.2	Il soggetto attuatore del progetto di cooperazione	13
2.3	Principali modalità di attuazione di un progetto di cooperazione	15

Capitolo 3

L'azione comune attuata da un partenariato

3.1	Ripartizione dei compiti tra GAL	18
3.2	Affidamento di incarichi di consulenza e di appalto di servizi e forniture	20
3.2.1	La selezione del soggetto affidatario	21
3.2.2	La contrattualizzazione dell'incarico	23
3.2.3	Modalità di fatturazione e pagamento dei consulenti e fornitori	29
3.2.4	Modalità di erogazione dei contributi a soggetti terzi attuatori dell'azione comune	29
3.3	Trasferimenti finanziari tra GAL	29
3.4	Flussi informativi tra GAL e AdG in relazione alle funzioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo	31

Capitolo 4

L'azione comune attuata da una "struttura comune"

4.1	Le diverse forme della struttura comune	33
4.1.1	Progetti di cooperazione di natura interterritoriale	33
4.1.2	Progetti di cooperazione di natura transnazionale	35
4.2	Ruolo della struttura comune	38
4.2.1	Rapporto con la struttura comune, destinataria del contributo, regolato da convenzione	39
4.2.2	Rapporto con la struttura comune fornitrice di beni/servizi, regolato da una convenzione di incarico o fornitura	39
4.2.3	Spese di coordinamento del GAL capofila e spese direttamente sostenute dai GAL partner	43
4.3	Flussi finanziari tra GAL e struttura comune	44
4.3.1	Struttura comune nel ruolo di soggetto attuatore	44
4.3.2	Struttura comune nel ruolo di fornitore di beni/servizi	46
4.4	Ricavi ed utili	46
4.5	Affidamento di incarichi ed appalti	46
4.6	Rendicontazione e controlli	47
4.6.1	Struttura comune destinataria del contributo	47
4.6.2	Struttura comune fornitrice di beni/servizi	48
Allegato 1 - Modalità di contabilizzazione delle entrate generate da un investimento cofinanziato dai Fondi strutturali		50

Premessa

Il manuale *I progetti di cooperazione in Leader +: approfondimenti sugli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali* nasce con l'obiettivo di approfondire e sviluppare aspetti problematici legati alla gestione dei progetti di cooperazione, proseguendo e approfondendo quanto già delineato all'interno degli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione* redatti dal MiPAAF in collaborazione con l'Unità di Animazione della Rete Leader nel giugno 2004.

Nella seconda parte degli *Indirizzi* (Modalità di attuazione degli interventi) sono state infatti sviluppate delle riflessioni generali inerenti l'ammissibilità delle spese, le rendicontazioni e i controlli, le responsabilità e la circolazione delle informazioni, riflessioni che vengono riprese e affrontate in modo più specifico nelle pagine seguenti.

Il presente documento rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la Rete Leader, nella consapevolezza delle difficoltà che caratterizzano lo sviluppo di un progetto di cooperazione, offre supporto ai GAL nel dare attuazione ai progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale e alle Autorità di Gestione (AdG) nella valutazione della corretta gestione del progetto da parte del partenariato.

Oltre al presente documento e agli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione*, la Rete Leader ha infatti curato il manuale *I partenariati nei progetti di cooperazione: forme giuridiche e gestionali* cui si rimanda per l'analisi più specifica delle diverse forme partenariali possibili con il Leader+.

Dal punto di vista metodologico le indicazioni contenute nel presente testo discendono:

- dall'analisi della normativa, della documentazione di riferimento (comunitaria, di settore, CDP, PLR ...), nonché di sentenze e atti giuridici la dove la normativa non è ancora consolidata;
- da approfondimenti su contenuti e prassi delineate all'interno della documentazione tecnico amministrativa che accompagna la realizzazione dei progetti di cooperazione (fascicoli di progetto, accordi di cooperazione, statuti, eccetera);
- dalle testimonianze dei GAL, rese anche attraverso incontri organizzati dalla Unità di Animazione in collaborazione con le Autorità di Gestione (in Sardegna, Basilicata e Abruzzo) sui temi del partenariato e della gestione amministrativa dei progetti di cooperazione;
- dai contributi forniti dalle Autorità di Gestione nella discussione della bozza del documento durante il Tavolo tecnico della cooperazione del 30 marzo 2006 istituito nell'ambito della Misura 3.1.4 del programma della Rete, e successivamente, con le osservazioni indirizzate al MiPAAF e alla Rete Leader.

La costruzione del manuale, infatti, analogamente al percorso che ha portato alla definizione degli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione*, ha valorizzato i momenti di condivisione con i partecipanti al Tavolo tecnico della cooperazione, rappresentandone per quanto possibile i comportamenti e le scelte gestionali all'interno del documento.

Le indicazioni avanzate dal gruppo di lavoro, a valle del percorso di metodo descritto, rappresentano, tuttavia, un quadro di riferimento per le Autorità di Gestione e per i GAL coinvolti nelle attività di cooperazione e non hanno carattere vincolante rispetto alle scelte di ciascuna AdG, pur perseguendo l'obiettivo della massima armonizzazione dei comportamenti.



Ciò soprattutto in considerazione che in diverse realtà regionali i progetti di cooperazione hanno già conseguito un discreto stato di attuazione, cui corrisponde un apparato di disposizioni già definito.

La definizione di comportamenti il più possibile “condivisi” tuttavia non può che semplificare i processi gestionali, problematici soprattutto nel dare attuazione all’azione comune.

Un progetto di cooperazione infatti, pur facendo riferimento nella sua costruzione all’insieme di regole e norme proprie del programma Leader +, contiene in sé la complicazione dell’incontro tra diversi soggetti e diverse procedure, in un sistema di reciproci compiti e vincoli.

Il documento dopo aver descritto le fasi di attuazione delle iniziative di cooperazione, indaga sulle modalità di partecipazione/realizzazione dell’azione comune, differenziando gli adempimenti amministrativo-fiscali per soggetti riuniti in un partenariato governato da un accordo di cooperazione (cap. 3) o in una struttura comune (cap. 4).

Il documento analizza in particolare gli aspetti che attengono i GAL Leader +, gli unici soggetti dotati di risorse dall’Iniziativa Leader +, nel ruolo di semplici partner o di capofila del progetto.

CAPITOLO 1

Riferimenti normativi e documentali relativi alle disposizioni generali sulla ammissibilità delle spese

1.1 Principali norme di riferimento nella gestione e attuazione dell'Iniziativa Comunitaria Leader + e nella cooperazione

Prima di affrontare le specifiche situazioni che possono caratterizzare i progetti di cooperazione, bisogna ricordare che le regole che sottendono gli aspetti attuativi di un progetto dell'Asse 2 sono le stesse che regolano un progetto sviluppato a valere sull'Asse 1: la selezione delle spese ammissibili, la gestione delle iniziative avviene pertanto nel rispetto delle stesse normative comunitarie e nazionali e delle indicazioni fornite da ciascuna AdG all'interno dei propri CDP/PLR. Di seguito si elencano i principali documenti di riferimento:

- Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000, recante gli "Orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader+" (2000/C 139/05);
- Comunicazione della Commissione che modifica la "Comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader + " (2003/C 262/07);
- Regolamento (CE) 1260/1999 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) 1783/99 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (CE) 1784/99 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento (CE) 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che modifica il Reg. (CE) 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA;
- Regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di attuazione del Reg. (CE) 1260/99;
- Regolamento (CE) 438/2001 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) 1145/2003;
- Orientamenti per l'applicazione amministrativa di progetti di cooperazione tra zone rurali finanziati attraverso programmi operativi o sovvenzioni globali, Commissione Europea, Bruxelles, gennaio 2004;
- Linee guida per l'applicazione del Leader+ in Italia, MiPAAF, 2000;
- Programmi Regionali Leader+ e relativi Complementi di Programmazione di tutte le Regioni e Province Autonome italiane.



1.2. La normativa inerente le forme societarie, gli appalti di servizi e opere pubbliche

- Codice civile da art. 2325 ad art. 2447 decies per quanto riguarda le società per azioni
- Codice civile da art. 2462 ad art. 2483 per quanto riguarda le società a responsabilità limitata
- Codice civile da art. 2511 ad art. 2545 octiesdecies per quanto riguarda le società cooperative
- Codice civile da art. 2602 ad art. 2620 per quanto riguarda i consorzi
- D.Lgs. 6/2003 “Riforma del diritto societario”
- Regolamento del Consiglio CEE 2137/85 sul GEIE
- Decreto legislativo 240/91 normativa italiana sul GEIE
- Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26/10/1972 disciplina IVA
- Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22/12/1986 disciplina IRES e IRPEF
- Decreto legislativo 446/1997 disciplina IRAP
- Direttiva 92/50 CEE recante disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi
- Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”(*)
- DPR 384/01 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia

(*) Il D. Lgs. 163 modifica le disposizioni di Legge in materia di appalti e contratti pubblici (D. Lgs. 358/92 appalti di forniture di cui alla Direttiva 92/50, D. Lgs. 157/95 appalti di servizi di cui alla Direttiva 92/50, D. Lgs. 158/95 appalti di lavori, forniture e servizi in settori speciali di cui alla Direttiva 92/50, L. 109/94 – DPR 554/99 appalti di lavori, DPR 573/94 appalti di servizi e forniture sotto soglia.

1.3. Alcune definizioni e regole generali

Spese ammissibili

Affinché sia rendicontabile un costo deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi, coerente e congruo con il budget di progetto, chiaramente identificabile e imputabile ad un'azione ammissibile, effettivamente sostenuto nell'ambito di un periodo di tempo valido per l'operazione, comprovato da fatture quietanzate, legittimo e conforme alle leggi in materia fiscale e contabile, registrato contabilmente e supportato da documenti giustificativi attribuibili univocamente alla rendicontazione di riferimento.

Periodo di eleggibilità

Il “periodo di eleggibilità” individua l'intervallo di tempo entro cui devono essere effettivamente sostenute le spese per poter vantare il diritto di rimborso. In ambito Leader+, la data di decorrenza di eleggibilità delle spese, così come indicato dal Regolamento 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, corrisponde alla data di ricevibilità del Programma Regionale Leader+ da parte dei servizi della Commissione e si conclude con la data ultima del programma (31/12/2008) salvo eventuali termini più restrittivi disposti dalle AdG. Nella cooperazione tale periodo contempla sia le spese dell'animazione preliminare che le spese legate alla realizzazione del progetto.

Area di Eleggibilità

Con Leader+ i GAL possono avviare azioni di cooperazione (interterritoriale o transnazionale) con altri GAL Leader+ e anche con partner che, pur diversi dai GAL, siano organizzati secondo l'impostazione Leader. La presenza di caratteristiche di ruralità nei territori, l'esistenza di un partenariato ampio e diversificato in grado di gestire l'azione di cooperazione e di una propria strategia di sviluppo locale¹ sono condizioni infatti per l'ammissibilità del nuovo partner "No Leader" al progetto (condizioni che dovranno essere dimostrate nello specifico allegato al fascicolo di domanda). Il progetto deve comunque essere elaborato e proposto almeno da due partner e uno di essi deve essere un GAL Leader+, considerato l'unico interlocutore giuridico nei confronti dell'AdG.

Le spese del progetto di cooperazione sono considerate ammissibili però soltanto per i GAL Leader+ e non per i partner organizzati "secondo il modello Leader" che dovranno sostenere finanziariamente gli interventi di propria competenza, ad esclusione delle spese di animazione (da sostenere esclusivamente nel periodo precedente alla data di stipula dell'accordo di cooperazione) e di supporto tecnico. Queste ultime sono ammissibili per tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione, anche "territori no Leader+", purchè ricadenti in ambito U.E

Nel caso in cui il progetto di cooperazione coinvolga territori appartenenti a paesi terzi, organizzati conformemente all'impostazione Leader, le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili soltanto per i territori Leader+.

Qualora il GAL Leader+ preveda azioni di cooperazione che sviluppino temi specifici, la cui attuazione richiede un territorio più ampio di quello di sua competenza, così come indicato dalla Comunicazione agli Stati Membri e limitatamente alla cooperazione interterritoriale, il contributo comunitario potrà supportare le spese relative agli interventi realizzati su tutto il territorio indicato dall'azione di cooperazione.

Sulla base di esperienze pregresse, si considerano inoltre ammissibili a finanziamento le spese sostenute da un partenariato per azioni promozionali che non prevedano realizzazioni fisiche, da svolgere anche in territori esterni all'area GAL (UE ed extra UE), come nel caso di partecipazione a manifestazioni, fiere, ecc.

Documentazione giustificativa

La documentazione giustificativa riguarda sia la fase della spesa che la fase di pagamento. I documenti che consentono di provare l'effettiva avvenuta spesa sono le fatture o ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

I documenti giustificativi del pagamento sono i mandati di pagamento quietanzati dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere o inderogabili (nel caso di partner di natura pubblica o assimilabile); bonifico o assegno (accompagnati da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario finale); tutti gli altri documenti contabili comprovanti l'inequivocabile avvenuto pagamento.

La documentazione giustificativa deve essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza della voce di spesa. Qualora la documentazione giustificativa non fosse immediatamente riferibile all'importo rendicontato (come, per esempio, nel caso di importi

¹⁾ "Indirizzi per l'attuazione della cooperazione nel Leader+" (MIPAAF giugno 2004)



che si riferiscono a documenti giustificativi cumulati o di importi che sono il frutto di processi di calcolo attivati sull'importo del documento giustificativo), deve essere allegata tutta l'idonea documentazione necessaria a ricostruire l'imputazione al progetto dell'importo rendicontato.

Le imposte

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che sia comunque recuperabile non può considerarsi ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Sia nel caso di addebito di costi che nella fatturazione di servizi effettuati da un GAL capofila o dalla struttura comune residente nella Comunità Europea ad un GAL residente in Italia titolare di partita IVA, le fatture potrebbero non essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle regole che vigono per l'acquisto di beni ed alcuni servizi tra operatori residenti nella UE. Ciò comporterà comunque l'obbligo da parte del GAL residente in Italia di procedere alla cosiddetta integrazione della fattura o all'emissione di una autofattura per assolvere l'IVA. Qualora il GAL italiano non possa detrarsi l'IVA assolta sull'integrazione della fattura o autofattura, il costo per l'IVA indeducibile potrà essere rendicontato sempre previa dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, del responsabile legale del progetto.

L'IRAP, imposta tipica italiana andata a sostituire altre imposte tra le quali, nella misura più rilevante, i contributi al Servizio Sanitario Nazionale che prima gravavano sul costo del lavoro, è considerata una spesa ammissibile solamente nella misura in cui è calcolata sui compensi per il lavoro imputati alle attività di progetto e non per quanto riguarda, ad esempio, la parte inerente l'indeducibilità degli interessi passivi.

CAPITOLO 2

I progetti di cooperazione

2.1. Fasi di attuazione e articolazione del progetto

I progetti di cooperazione, siano essi di carattere transnazionale o interterritoriale, prevedono due fasi di attività:

- una fase ***preliminare di animazione***, finalizzata alla ricerca dei partner, alla definizione e condivisione dell'idea progetto, ecc.;
- una fase successiva corrispondente alla ***realizzazione del progetto*** di cooperazione.

Questi due momenti, a seconda delle specifiche disposizioni dei Complementi di Programmazione, possono presentarsi come fasi formalmente distinte e afferenti ad azioni differenti o, al contrario, essere comprese all'interno di una medesima misura/azione. Nella maggior parte dei casi si riscontra questo secondo approccio: solo tre regioni infatti hanno previsto una specifica misura di assistenza tecnica preliminare dotata di proprie risorse².

In ogni caso, entrambe le fasi prevedono la realizzazione di attività che generano spese a valere sulle dotazioni finanziarie destinate alla cooperazione dei singoli GAL.

L'approvazione del progetto da parte degli uffici regionali competenti rappresenta la linea di demarcazione tra la fase preliminare e la fase propriamente attuativa del progetto. Diversamente dalla fase preliminare, che si sviluppa in anticipo rispetto all'approvazione del progetto, la fase attuativa risulta inserita in un quadro definito di obiettivi, strategie ed interventi, puntualmente concordati e autorizzati tramite approvazione da parte delle AdG del fascicolo di progetto nonché governata dagli accordi formalmente stabiliti dai partner.

2.1.1 La fase di animazione preliminare

In linea generale, ciò che concerne questa fase scaturisce da azioni autonome dei GAL che pur lavorando insieme con altri Gruppi nell'obiettivo di definire un progetto comune, risultano ancora reciprocamente liberi da vincoli e da accordi formali.

Essi, dunque, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità definite dai rispettivi CdP per le attività di questa fase e considerando gli eventuali massimali/intensità di aiuto stabiliti per le relative spese, possono compiere autonomamente i passi che reputano più opportuni per giungere alla costruzione della proposta.

Non esistono procedure specifiche per l'approvazione delle attività di animazione e di supporto tecnico preliminare e dei relativi costi, ma l'esplicitazione di queste attività è ricompresa negli elaborati del progetto di cooperazione (fascicolo di progetto); conseguentemente tali attività vengono approvate complessivamente con il progetto (salvo nel caso della misura specifica di Assistenza tecnica prevista da alcune Regioni).

Le attività di animazione e supporto tecnico preliminare comprendono generalmente:

- spese maturate per spostamenti e soggiorni;

²⁾ Si tratta delle regioni Umbria, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.



- interpretariato e traduzione;
- assistenza tecnica finalizzata al completamento della fase preliminare (elaborazione di studi tematici, consulenze specialistiche, organizzazione degli incontri);
- altre attività possono essere previste, a discrezione delle Autorità di Gestione.

Quasi tutte le AdG italiane hanno previsto la copertura finanziaria delle suddette attività per entrambe le tipologie di cooperazione. L'analisi dei Complementi di Programmazione rileva però un comportamento eterogeneo nell'indicare il plafond finanziario attribuito alle "spese di animazione e di supporto tecnico". In generale, esso varia da un minimo di 5.000 euro, per progetto, ad un massimo di 20.000 euro. Nella quasi totalità dei casi, è previsto un tasso di cofinanziamento pari al 100%³.

Inoltre alcune AdG hanno scelto di non riconoscere tali spese nel caso in cui le attività realizzate per l'avvio dei progetti non si traducano in iniziative concrete.⁴

Ne consegue che, in presenza di disposizioni differenziate, i GAL dovranno porre particolare attenzione alla gestione e attuazione di questa fase.

Come già detto al paragrafo 1.3, le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili per tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione ricadenti in ambito U.E. Nel caso di progetti che coinvolgano aree di Paesi terzi, le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili soltanto per i territori Leader+.

2.1.2 L'attuazione dell'azione comune concreta

L'esecuzione dell'azione comune concreta rappresenta l'essenza del progetto di cooperazione e le spese sostenute per la sua realizzazione costituiscono, in genere, la parte principale dell'investimento.

In linea di massima, i Complementi di Programmazione non individuano specifiche voci di spesa per l'Asse 2, ma ciascuna AdG rimanda *tout court* alle condizioni previste per l'Asse 1: ne risulta un quadro diversificato di possibilità, categorie di spesa, massimali, intensità di aiuto cui i GAL dovranno fare riferimento nella fase di selezione delle idee/preparazione del progetto. In tale diversificato panorama, l'attenta analisi delle procedure e delle regole che governano il processo attuativo (tempistica, spese ammissibili, vincoli, esclusioni, eccetera) è un passaggio essenziale per garantire il successo dell'iniziativa, sia per quanto riguarda l'azione comune che le operazioni locali.⁵

2.1.3 Azione comune e operazioni locali

Un progetto di cooperazione potrà essere costituito da **un'azione comune**, sviluppata in collaborazione dai partner per realizzare congiuntamente prodotti o servizi; da operazioni locali

³⁾ Prevedono tassi di cofinanziamento minori i CDP della P.A. di Bolzano (80%) e della Regione Abruzzo (50%).

⁴⁾ Le AdG di Liguria e Piemonte prevedono, nei rispettivi CdP, di non ammettere le spese sostenute per iniziative di cooperazione non andate a buon fine; la AdG della Toscana riconosce solamente quota parte (50%) delle spese sostenute per progetti non andati a buon fine.

⁵⁾ Per un approfondimento sulle procedure previste nelle varie regioni italiane e in Europa si rimanda ai documenti: "Repertorio dei CDP - PLR" e "Spese ammissibili nell'asse II" della Rete Nazionale e "Informazioni Leader+ sull'applicazione amministrativa della cooperazione transnazionale paese per paese" dell'Osservatorio Europeo Leader+.

collegate da un'impostazione comune, o, infine, da un'azione comune e contestualmente da operazioni locali (cfr. Orientamenti della Commissione UE, paragrafo 7.2 - piano di azione comune e MiPAAF - *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione*).⁶

In particolare, l'azione comune potrà presentarsi come *un'azione unitaria*, cui tutti i partner concorrono finanziariamente in quota parte o come un'azione, pur sempre unitaria, ma suddividibile in “*moduli*” attuati dai singoli partner.

In linea di massima è possibile affermare che la realizzazione delle **operazioni locali** non presenta per i GAL complessità maggiori di quelle che si riscontrano per l'attuazione di un progetto afferente all'Asse 1, se non, naturalmente, quelle connesse alle esigenze di una costante verifica di coerenza e complementarietà con il progetto di cooperazione complessivo e quelle inerenti all'implementazione dei flussi informativi tra GAL e AdG.

Al contrario, la realizzazione dell'azione comune rappresenta una procedura del tutto nuova e dotata di complessità legate prioritariamente alla necessità di garantire la coerenza tra le disposizioni dei vari CdP e ai problemi di definizione del sistema delle competenze e delle deleghe tra i partner: sono questi gli aspetti che il documento, pertanto, intende indagare.

2.2. Il soggetto attuatore del progetto di cooperazione

Gli “Orientamenti” della Commissione UE specificano quali sono i soggetti che possono attuare un progetto di cooperazione nell'ambito dell'Iniziativa Leader+ attraverso la realizzazione di un “partenariato di alta qualità”.

In questa logica, stante che un progetto di cooperazione può essere costituito da più sottoprogetti o moduli progettuali, l'azione comune, quella cui tutti i partner concorrono, dalla quale possono discendere le diverse operazioni locali o le stesse possono essere opportunamente valorizzate, può essere realizzata:

- congiuntamente dal partenariato del progetto con le modalità stabilite nell'accordo di cooperazione;
- da una struttura comune, appositamente deputata per scelta dei partner a dare attuazione all'azione comune;
- da entrambi i soggetti (partenariato e struttura comune).

L'esame, condotto durante la stesura del documento sulle iniziative di cooperazione interterritoriale o transnazionale in corso, ha evidenziato come l'azione comune gestita da un partenariato governato da un accordo sia il caso più frequente.

Azione comune realizzata da un partenariato

L'insieme di partner (partenariato nel suo complesso) non ha natura giuridica: al fine di assicurare una gestione trasparente dei contributi finanziari e chiarire, fin dall'inizio, gli impegni che i partner assumono reciprocamente nel progetto di cooperazione, il partenariato stipula *l'accordo di cooperazione* attraverso il quale si dà delle regole, conformi alle disposizioni comunitarie e a quelle delle diverse

⁶ “L'azione comune può ovviamente prevedere una serie di sottomisure, cui conseguono diverse categorie di spesa, ripartite tra i partner di comune accordo. Ciascun gruppo d'azione locale richiede finanziamenti attraverso la misura “cooperazione” prevista dal programma per la propria regione (o paese), per coprire le spese per le quali è responsabile” (Orientamenti della Commissione UE, paragrafo 7.2).



Autorità di Gestione. L'accordo è infatti un vero e proprio contratto, attraverso il quale ciascun partner acquista diritti e assume obblighi nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle AdG.

Attraverso l'accordo si definiscono infatti:

- ruolo e funzioni dei partner nell'attuazione del progetto, precisando le funzioni svolte dal GAL capofila e quelle attribuite agli altri partner;
- piano finanziario dei costi complessivi e la partecipazione finanziaria dei singoli partner;
- rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza in merito all'individuazione dei fornitori e dei destinatari ultimi degli aiuti, in accordo con i principi della normativa comunitaria sugli appalti;
- criteri di ripartizione delle spese relative alle attività comuni;
- condizioni per accettare l'eventuale ingresso di nuovi partner;
- condizioni per accettare l'eventuale rinuncia di un partner;
- indicazione delle norme applicabili e della circoscrizione giudiziaria competente in caso di controversie.

L'accordo pertanto individua i ruoli dei singoli GAL, specificando le modalità di ripartizione delle responsabilità in materia di gestione, coordinamento, controllo e valutazione. Tuttavia, tale modalità, proprio perché il partenariato che si costituisce attraverso l'accordo non ha natura giuridica, può presentare delle complessità ogni qual volta debbano essere assunte decisioni e conseguenti atti formali, come vedremo nel successivo cap. 3.

Azione comune realizzata da una struttura comune

La gran parte dei progetti di cooperazione attuati nell'ambito dell'Iniziativa Leader + ha contenuti e caratteristiche tali da rendere sufficiente l'azione di un partenariato governato da un accordo formale tra i partner, adeguatamente articolato e dettagliato.

Tuttavia esiste nella casistica dei progetti di cooperazione, sia del precedente periodo di programmazione sia di quello attualmente in atto, un certo numero di casi più complessi, nei quali la costituzione di una struttura comune⁷ può rivelarsi di fatto necessaria. Ciò avviene ad esempio quando il progetto di cooperazione presenta fra le sue finalità l'avvio di attività che richiedono di essere condotte da soggetti "giuridici" specificamente deputati, come ad esempio quelle commerciali. A questo proposito, occorre però debitamente specificare che non necessariamente una attività commerciale riconducibile ad un progetto di cooperazione richiede la creazione di un

⁷ "La cooperazione non può limitarsi a un mero scambio di esperienze ma deve comprendere l'attuazione di un progetto comune, possibilmente sostenuto da una struttura comune": così gli "Orientamenti" della Commissione promuovono la costituzione della struttura comune.

Così anche, a proposito dell'Accordo di cooperazione si precisa: "si raccomanda la costituzione di una nuova struttura responsabile di tutte le spese. Questa struttura comune può essere rappresentata da qualsiasi organismo avente forma giuridica riconosciuta nel paese o nei paesi interessati".

E ancora "Questa è la forma di cooperazione più "integrata" ma anche, per la cooperazione transnazionale, la più difficile da attuare, in quanto può tradursi nel trasferimento di fondi pubblici tra Stati membri. La fattibilità amministrativa e finanziaria di questo tipo di operazione dipende dal quadro normativo presente negli Stati membri, dove si trovano i partner interessati. Questo aspetto deve essere analizzato caso per caso."

soggetto giuridico in quanto esiste la possibilità, in capo ai singoli partner dell'accordo, di trovare forme indirette di redistribuzione di eventuali margini positivi derivanti dalla stessa⁸.

Una caratteristica della struttura giuridica comune è la sua “durata” nel tempo: potendo agire e realizzare il progetto in completa autonomia, può rappresentare, nel progetto di cooperazione, lo strumento attraverso cui dare continuità temporale alle azioni avviate con il progetto anche dopo la conclusione del Programma Leader+.

E' tuttavia evidente che dare vita ad una struttura comune può comportare un incremento degli oneri gestionali ed in parte finanziari a carico dei partner (il possibile aggravio di adempimenti e responsabilità cui saranno soggetti gli amministratori dei GAL nella loro probabile duplice veste di rappresentanti dei soci della struttura comune nonché amministratori della stessa), oneri che dovranno essere opportunamente presi in considerazione.

Le diverse forme che la struttura comune può assumere e i pro-contro di ciascuna vanno pertanto attentamente valutati sulla base di una attenta analisi costi-benefici, in relazione:

- alle caratteristiche del progetto, tenendo conto della tipologia e delle finalità delle azioni previste, alla possibilità che i soci ne abbiano un ritorno economico tale da ammortizzare i costi di “progettazione”, “realizzazione” e “gestione” della struttura stessa;
- alla natura della cooperazione (interterritoriale/transnazionale);
- alla durata della struttura nel tempo, alla possibilità di utilizzarla per iniziative che vadano oltre la singola attività che ne ha determinato la costituzione.

Non tutte le figure giuridiche disponibili nell'attuale panorama normativo nazionale, comunitario ed internazionale sono idonee a svolgere il ruolo di struttura giuridica comune nell'ambito dell'iniziativa Leader+.

Per entrambe le forme di cooperazione è possibile costituire consorzi, società di capitale e raggruppamenti di imprese; per la cooperazione transnazionale, inoltre, sarà possibile ricorrere al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) o alla Società Cooperativa europea (da agosto 2006). Le condizioni della gestione di tali strutture in relazione all'attuazione di un progetto di cooperazione sono dettagliatamente descritte nel cap. 4, mentre un approfondimento delle caratteristiche di questi istituti è stato sviluppato nel documento della Rete Leader “*I partenariati nei progetti di cooperazione: forme giuridiche e gestionali*”.

2.3. Principali modalità di attuazione di un progetto di cooperazione

Ciascun GAL che partecipa ad un progetto di cooperazione, potrà adottare per la realizzazione delle attività di sua competenza modalità analoghe a quanto previsto per l'Asse 1; pertanto i progetti, salvo indicazioni più restrittive impartite da alcune AdG in ragione della loro natura e caratteristiche, potranno configurarsi come:

- *interventi a regia diretta da parte del GAL*: si tratta il linea di massima di attività connesse al coordinamento, all'animazione e informazione, attività di studio, ecc. che possono essere realizzate direttamente dal GAL attraverso il proprio personale o attraverso fornitori esterni appositamente selezionati con i quali il GAL dovrà stipulare un contratto ove siano esplicitati i

⁸ In relazione all'eventuale generazione di entrate e di utili di esercizio, direttamente connesse al progetto cofinanziato, particolare attenzione va rivolta alla modalità di contabilizzazione di tali proventi. Per una illustrazione di maggior dettaglio delle modalità di trattazione, si rimanda all'Allegato 1.



termini, le condizioni e le modalità di esecuzione relative alla fornitura di servizi e/o beni. In questo caso il GAL, già beneficiario del programma, è anche destinatario ultimo del contributo;

- *interventi a regia GAL in convenzione*: i GAL potranno individuare un soggetto attuatore/convenzionato, generalmente pubblico o a partecipazione pubblica, cui affidare la realizzazione dell'intervento in ragione delle sue competenze istituzionali o delle sue specializzazioni tecnico-scientifiche. In questo caso il soggetto esterno è destinatario ultimo del contributo;
- *interventi a bando*: in tutti quei casi in cui vengono individuati soggetti privati quali destinatari ultimi dei contributi, è necessario che il GAL proceda attraverso procedure concorsuali.

Quanto sopra, sebbene si riferisca a procedimenti consueti nella prassi dei GAL, mostra, tuttavia, maggiori complessità quando i GAL si confrontano all'interno di partenariati e sono tra loro legati da vincoli formali più o meno stringenti nella realizzazione di un medesimo progetto, in particolare dell'*azione comune* che spesso comporta una sorta di gestione centralizzata.

Va osservato, a questo proposito, che la possibilità che un'azione comune preveda erogazione di contributi a favore di privati (regimi di aiuto) dei diversi territori, da attivare attraverso bando, appare piuttosto rara e, nel caso, tale azione si configurerebbe senza dubbio come un'articolazione dell'operazione locale condotta dai singoli GAL.

Al contrario le prime due modalità sopradescritte (a regia GAL e in convenzione) appaiono formule con cui tradizionalmente viene attuata un'*azione comune* che necessita di una realizzazione unitaria. Tale esigenza potrebbe verificarsi, ad esempio, in quei progetti che prevedono :

- la partecipazione ad una fiera internazionale per promuovere un circuito unitario che raccoglie le strutture di ospitalità di varie aree Leader. Si potrebbe configurare come un intervento a regia diretta del GAL partner sul cui territorio viene realizzata la fiera. Il GAL si occuperà, ad esempio, della realizzazione dello stand, anche avvalendosi di fornitori selezionati con le modalità previste dalla normativa vigente nello stato membro;
- la realizzazione di uno studio da affidare ad un ente di ricerca (ipotesi: affidamento diretto in convenzione) da cui discenderanno le sperimentazioni locali (operazioni locali) nelle aree Leader dei vari partner.

In tutti questi casi, pur con le debite differenziazioni qualora si tratti di un partenariato che opera nell'ambito di un semplice accordo di cooperazione o, invece, attraverso una struttura comune, potrebbero presentarsi una serie di nodi problematici nel corso dell'attuazione dell'azione comune, che attengono il ruolo e le responsabilità gestionali e finanziarie dei partner cui il documento dedica i seguenti capitoli 3 e 4.

CAPITOLO 3

L'azione comune attuata da un partenariato

Come è noto ogni GAL partner è responsabile delle risorse del proprio PSL stanziato per il progetto di cooperazione della cui utilizzazione dovrà dar conto attraverso la rendicontazione alla propria AdG con le modalità consuete regolamentate dal proprio CdP e dalle procedure specifiche eventualmente emanate.

Queste risorse potranno essere destinate sia alla realizzazione della parte di progetto di esclusiva sua competenza (*operazioni locali*), la cui realizzazione e successiva rendicontazione non presentano maggiori complessità di quelle relative alle operazioni inerenti i progetti dell'Asse 1, sia al finanziamento della parte di progetto comune (*azione comune*).

Come già detto, la condizione più semplice e lineare per realizzare un'azione comune è che questa sia scomponibile in "moduli", corrispondenti a specifiche operazioni, e che ciascun partner sia responsabile della realizzazione di uno di essi (esempio di azione comune: "realizzazione di una banca dati" – 1° partner responsabile della raccolta e digitalizzazione informazioni; 2° partner, responsabile della realizzazione del software di gestione della banca dati; 3° partner, responsabile della promozione del software: materiali informativi, demo, ecc.). Tale modalità comporta una gestione autonoma da parte di ciascun partner che sosterrà delle spese strettamente connesse alla realizzazione dei diversi moduli.

Esiste, però, la possibilità che l'azione comune debba attuarsi unitariamente. Ciò potrà avvenire attraverso l'acquisizione di un servizio o di una fornitura a beneficio, contestualmente e congiuntamente, di tutti i partner o attraverso l'individuazione diretta di un soggetto attuatore/convenzionato, incaricato della realizzazione dell'azione comune o di parte di essa.

Qualora si renda necessario l'affidamento per forniture di beni/servizi, si porrà il problema di come procedere giacché, come già detto, il "partenariato" di un progetto di cooperazione - da intendersi semplicemente come abbreviazione convenzionale per indicare un'aggregazione di partner disciplinata da un accordo - non possedendo soggettività giuridica, né un proprio autonomo patrimonio, non presenta le caratteristiche per selezionare e affidare un incarico, né potrebbe provvedere al pagamento delle prestazioni/forniture.

Nei progetti di cooperazione che non prevedono la creazione di una struttura comune, l'accordo dovrà pertanto affrontare, nel rispetto di quanto previsto dai CdP e dalle procedure di attuazione dei GAL partner, aspetti in ordine:

- alle deleghe attribuite al GAL (eventualmente anche non capofila) che si assume l'onere, anche per conto degli altri partner, di realizzare le attività;
- alle procedure di affidamento per forniture di beni/servizi, in accordo con i principi della normativa comunitaria sugli appalti;
- alle modalità di individuazione di eventuali soggetti attuatori/convenzionati;
- al pagamento delle prestazioni al fornitore del servizio;
- ad eventuali trasferimenti di risorse tra GAL a titolo di rimborso;
- alle modalità organizzative adottate da AdG e GAL per le verifiche e i controlli di vario livello;
- ai flussi informativi tra GAL e AdG.



Il documento nei paragrafi seguenti si sofferma su alcuni di questi aspetti, analizzando le eventuali problematiche e fornendo possibili soluzioni operative ai GAL e alle AdG. A tale scopo sono state approntate tracce ed esempi di formule *ad hoc* da introdurre nei diversi e specifici atti che regolano un progetto di cooperazione (vedi successivi schemi da 3.1 a 3.6).

3.1. Ripartizione dei compiti tra GAL

E' stato ormai più volte precisato che l'accordo di cooperazione costituisce un vero e proprio contratto che può essere definito di regolamentazione, avente come obiettivo prevalente il coordinamento tra i partner per il perseguimento di un interesse condiviso rappresentato dall'attuazione di un progetto comune. Esso non è un atto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico, ed in particolare di tipo societario, e non vale a costituire un patrimonio autonomo distinto da quello dei contraenti.

Il partenariato, l'aggregazione di partner disciplinata da un accordo, non possedendo soggettività giuridica, né un proprio autonomo patrimonio, non presenta le caratteristiche per selezionare e affidare un incarico, né potrebbe provvedere al pagamento delle prestazioni/forniture.

L'accordo di cooperazione, dunque, dovrebbe individuare anche il soggetto (prevedibilmente il GAL capofila, ma non esclusivamente) avente il compito della selezione di soggetti cui affidare eventuali incarichi che il partenariato intende attribuire congiuntamente ed esplicitare anche le modalità con cui si procederà al pagamento (schema 3.1).

Schema 3.1

Esempio di indicazioni specifiche da introdurre nell'accordo

Nell'articolo che disciplina il "ruolo dei GAL partner" sarà opportuno prevedere la seguente dicitura:

Il GAL (capofila o eventualmente altro GAL) svolgerà i seguenti compiti/attività:

-.....

-.....

Avrà altresì il compito di procedere alla selezione dei soggetti da incaricare della realizzazione di servizi e forniture, sia in forma diretta, sia attraverso l'esperimento delle necessarie gare di appalto.

Eventualmente, qualora coerente con le disposizioni specifiche stabilite dalle AdG, potrà inoltre essere previsto:

Nel caso in cui il GAL (capofila o eventualmente altro GAL) dovesse sostenere costi di interesse comune, non frazionabili in sede di fatturazione, i GAL partner provvederanno a rimborsare al GAL la rispettiva quota di tali costi (specificare) secondo le modalità previste dal T.U. delle Imposte Dirette e dal T.U. dell'IVA.

Qualora tali aspetti non fossero stati normati nell'accordo, si dovrà provvedere mediante apposito atto integrativo da approvarsi e stipularsi da parte di tutti i Gal cooperanti quando si presenta la necessità (schema 3.2a).

Le modalità di definizione e approvazione di atti integrativi dovrebbero essere già previste e disciplinate nell'accordo di cooperazione (schema 3.2b).

Schema 3.2

Esempio di atti integrativi dell'accordo

Schema 3.2a - se nell'accordo di cooperazione manca la previsione dell'eventuale attribuzione di incarichi:

Il C.d.A. del GAL "....."

considerato il progetto di cooperazione ".....", dettagliatamente descritto nel fascicolo di progetto approvato.....,

considerata la necessità nell'ambito del suddetto progetto di procedere alla selezione e all'affidamento di un incarico per....., prodotto/servizio di interesse ed utilità comune a tutti i GAL partner;

considerato che l'accordo di cooperazione stipulato da tutti i GAL partner all'art. X relativo a "ruoli e funzioni dei GAL", non precisa quale partner si debba assumere il compito di esperire le procedure di gara e conseguente affidamento dell'incarico per conto di tutti i partner;

considerata l'intenzione di tutti i partner di individuare il GAL XY quale soggetto che si assume il compito di esperire le procedure di gara e conseguente affidamento dell'incarico;

Delibera

- di individuare il GAL XY avente il compito di condurre, anche in nome e per conto di questo GAL, le procedure di selezione e affidamento dell'incarico per..... ;

- di approvare il testo a tal uopo integrativo dell'accordo di cooperazione stipulato in data, contenente la disciplina dei suddetti compiti attribuiti al GAL XY, nonché dei contenuti contrattuali con l'affidatario del servizio, a firma del GAL XY (oppure a firma di tutti i partner), comprese le modalità di pagamento (cfr. proposte schemi seguenti), il tutto conformemente al documento che si allega al presente deliberato sotto la lett. A) a formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al (Presidente o altra carica avente legittimazione) di intervenire alla stipula del suddetto atto e di procedere alla sua sottoscrizione.



Schema 3.2b - se nell'accordo di cooperazione siano già stati stabiliti criteri e modalità per procedere all'eventuale individuazione del GAL incaricato, senza quindi necessità di stipula di apposito atto integrativo dell'Accordo stesso

Il C.d.A. del GAL “.....”

considerato il progetto di cooperazione “.....”, dettagliatamente descritto nel fascicolo di progetto approvato.....,

considerata la sopravvenuta necessità nell'ambito del suddetto progetto di procedere alla selezione e all'affidamento di un incarico per..... prodotto/servizio di interesse ed utilità comune a tutti i GAL partner;

considerato che l'Accordo di cooperazione stipulato in data da tutti i GAL partner, all'art. X relativo a “ruoli e funzioni dei GAL”, già contempla le modalità - ossia mediante univoca e condivisa determinazione deliberativa da parte di tutti i C.d.A. dei GAL cooperanti - per procedersi, da parte di ciascun partner, all'individuazione del GAL che si assumerà il compito di esperire le procedure di gara ed il conseguente affidamento dell'incarico in nome e per conto di tutti i partner, con successiva stipula del contratto con l'affidatario del servizio conformemente ai contenuti di cui all'art. X dell'Accordo di cooperazione, tra cui la disciplina delle modalità di pagamento;

considerata l'intenzione di tutti i partner di individuare a tal uopo il GAL XY quale soggetto che si assume il compito di esperire le procedure di gara e conseguente affidamento dell'incarico;

Delibera

- di individuare il GAL XY quale soggetto partner assuntore del compito di esperire le procedure di gara con conseguente affidamento dell'incarico, conformemente all'apposita disciplina già convenuta in seno all'Accordo di cooperazione stipulato in data e che qui si richiama integralmente.

Infine nel caso in cui per la realizzazione dell'azione comune, o di parte di essa, si debba procedere attraverso l'incarico diretto ad un soggetto attuatore/convenzionato (enti pubblici, università e centri di ricerca, associazioni di categoria o di produttori, ecc.) tale soggetto, scelto in ragione delle sue specifiche ed assolute competenze in relazione al progetto che si deve attuare e/o del suo ruolo istituzionale, è in molti casi già individuato nel progetto di cooperazione approvato e assume il ruolo di destinatario ultimo del contributo, nonché partner cofinanziatore.

Infatti quando i destinatari del progetto sono soggetti diversi dai GAL, l'intervento pubblico non coprirà il 100% dei costi dell'iniziativa, ma si avrà una quota di co-finanziamento, variabile in relazione alla tipologia del destinatario e del progetto sulla base delle norme generali e di quanto stabilito dai CdP. In tal caso, dunque, non si presentano problematiche particolari in relazione all'effettiva facoltà del partenariato di attribuzione del mandato ad attuare la specifica azione, giacché il soggetto attuatore/convenzionato è parte integrante del progetto approvato.

3.2. Affidamento di incarichi di consulenza e di appalto di servizi e forniture

Una volta identificato il soggetto del partenariato che si assume il compito dell'acquisizione del servizio/fornitura, si dovrà, dunque, procedere alla selezione del soggetto da incaricare nel rispetto della normativa vigente, quindi alla contrattualizzazione dell'incarico ed infine al pagamento della prestazione/servizio.

3.2.1 La selezione del soggetto affidatario

Per l'affidamento a terzi di incarichi di consulenza o appalto di forniture e servizi, il partenariato nel procedere secondo le modalità in precedenza ricordate (a regia diretta del GAL; a regia GAL in convenzione) dovrà applicare le norme relative vigenti⁹ nonché eventuali specifiche disposizioni contenute nei CdP regionali.

Bando pubblico

Qualora si debba procedere alla selezione del soggetto attraverso un bando pubblico, il GAL capofila, o eventualmente un altro GAL (già individuato in sede di accordo di cooperazione o da individuarsi secondo criteri e modalità già convenuti, in astratto, in seno all'accordo, ossia mediante univoca e condivisa deliberazione individuativa da parte di tutti i C.d.A. dei partner cooperanti) anche in considerazione di esigenze ed opportunità localizzative dell'affidatario, rappresenterà la stazione appaltante.

Il bando, in tal caso, dovrà specificare:

- che il GAL opera nell'ambito di un partenariato ed agisce nel rispetto dei contenuti dell'accordo di cooperazione stipulato o delle sue apposite integrazioni (cfr. par. 3.1);
- che il GAL capofila agisce in proprio ed in nome e per conto degli altri partner cooperanti, in forza dei poteri rappresentativi all'uopo attribuitigli dagli altri GAL attraverso l'accordo di cooperazione, oppure mediante il patto integrativo *ad hoc* di cui sopra. In tal caso gli effetti e quindi gli impegni scaturenti dal bando e dagli altri consequenziali atti posti in essere dal GAL capofila, in virtù dei poteri attribuitigli (tra cui il contratto con il soggetto affidatario), si imputeranno direttamente ed automaticamente anche alla sfera giuridica degli altri GAL cooperanti;
- le modalità di stipula del contratto e di pagamento della prestazione, la cui esplicitazione si rende ancor più necessaria alla luce di alcune particolarità che potranno essere previste e che di seguito vengono descritte. Il GAL capofila infatti potrà efficacemente stipulare da solo, in proprio ed in nome e per conto degli altri partner, il contratto con l'affidatario, contenente anche la previsione (da inserire ovviamente nel bando, al fine della conoscenza e, quindi, della giuridica vincolatività verso il soggetto concorrente/affidatario) della ripartizione pro-quota degli oneri di pagamento del corrispettivo contrattuale. Detto contratto potrà tuttavia anche essere sottoscritto, in via ribaditiva e quindi rafforzativa dei rispettivi obblighi, da tutti i GAL del partenariato, con assunzione da parte del GAL capofila/o designato degli oneri e responsabilità concernenti la unitaria e complessiva buona esecuzione del contratto.

⁹) D. Lgs. N. 163 / 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"



Schema 3.3

Traccia esempio di indicazioni specifiche da introdurre nel Bando

Nell'ambito del consueto articolato dei disciplinari di gara si riportano per alcuni articoli le specifiche indicazioni:

Premessa/Oggetto: Il GAL A, in proprio ed in nome e per conto, così come disposto nell'Accordo di Cooperazione..... (o, eventualmente, nell'atto integrativo ad hoc, che si allega), dei soggetti di seguito indicati, nella loro qualità di soggetti attuatori dei rispettivi Piani di Sviluppo Locale approvati ed ammessi a finanziamento, nell'ambito dell'iniziativa Comunitaria Leader + di cui al Regolamento CE 1260/99, al Regolamento CE 1685/00, alla Comunicazione 2000/C 139/5:

GAL B.....GAL N

in attuazione della Sezione II – Cooperazione procede all'indizione di gara pubblica per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il servizio di.....

Ente aggiudicatore: Gruppo di Azione Locale (GAL) A, in proprio ed in nome e per conto dei soggetti di seguito indicati: GAL B, GAL C, ...GAL N,

Importo/Finanziamento: l'importo del servizio da realizzare, onnicomprensivo e forfetario, posto a base d'asta è di €, al lordo/netto di IVA. Al finanziamento si fa fronte con le risorse disponibili sul PSL del GAL A per un ammontare pari a; sul PSL del GAL B per un ammontare pari a, ecc.

Procedimento di gara: eventualmente, se previsto, fare riferimento alla Commissione di gara composta da rappresentanti dei GAL partner

Stipulazione del contratto - possibili soluzioni:

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte del CdA del GAL A, quest'ultimo inviterà, anche a mezzo telegramma, l'aggiudicatario a produrre, entro XX giorni dalla data dell'invito, la documentazione di legge necessaria per la stipula del contratto.
2. A seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte dei CdA del GAL A, quest'ultimo inviterà, anche a mezzo telegramma, l'aggiudicatario a produrre, entro XX giorni dalla data dell'invito, la documentazione di legge necessaria per la stipula dei contratti con i GAL partner.
3. A seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte dei CdA del GAL A, quest'ultimo inviterà, anche a mezzo telegramma, l'aggiudicatario a produrre, entro XX giorni dalla data dell'invito, la documentazione di legge necessaria per la stipula del contratto che verrà firmato congiuntamente da tutti i GAL partner.

Pagamenti - possibili soluzioni:

1. Pagamento complessivo effettuato dal GAL che contrattualizza
 - Il pagamento dei compensi sarà effettuato con le seguenti scadenze.....
 - I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta matureranno le condizioni per il pagamento a fronte di fattura intestata al GAL A che provvederà successivamente al recupero delle quote spettanti agli altri GAL partner (soluzione non ottimale).
2. Pagamento effettuato pro quota a fronte di un unico contratto
 - Il pagamento dei compensi sarà effettuato con le seguenti scadenze.....
 - I pagamenti saranno effettuati pro-quota dai GAL partner e quindi ogniqualvolta matureranno le condizioni per un pagamento la Ditta aggiudicataria dovrà emettere n fatture diverse, intestate agli n GAL appaltanti, così come di seguito esposto:

GAL...GAL...

Ciascun GAL risponderà esclusivamente del pagamento della propria quota parte di competenza, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà passiva tra le Società stesse, in caso di altrui inadempimento.

3. Distinti contratti che dispongono distinti pagamenti

Come disposto dall'articolo XX "stipulazione del contratto" l'affidatario stipulerà singoli contratti con i GAL partner del progetto di cooperazione indicati in premessa, il cui valore complessivo sarà pari all'importo aggiudicato. I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture intestate ai GAL appaltanti secondo le modalità di seguito esposte che faranno parte integrante dei diversi contratti.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato con le seguenti scadenze.....

Affidamento diretto – Trattativa privata

Qualora si possa procedere ad un affidamento diretto o ad una trattativa privata, un GAL del partenariato, presumibilmente e preferibilmente il GAL capofila, incaricato dal partenariato nell'ambito dell'accordo, o comunque incaricato secondo le modalità di cui al paragrafo 3.1 si assumerà l'onere di condurre tale procedura, individuando direttamente il soggetto o selezionandolo sulla base di più offerte economiche.

A tale proposito, è opportuno ricordare che un buon numero di regioni ha comunque imposto ai propri GAL di adottare sempre procedure di evidenza pubblica anche in presenza di importi al di sotto della soglia prevedendo obbligatoriamente l'adozione di procedure a bando.

Ciò rappresenta un incremento di complessità all'interno dell'azione del partenariato di progetto che deve essere valutata preliminarmente ed adeguatamente attraverso utili confronti con le AdG. Nell'obiettivo di suggerire delle regole comportamentali omogenee tra GAL si potrebbe ipotizzare ragionevolmente di adottare in questi casi le disposizioni in vigore presso il GAL capofila del progetto di cooperazione o comunque del GAL eventualmente delegato alla stipula del contratto con il fornitore/consulente.

3.2.2 La contrattualizzazione dell'incarico

Una volta selezionato il soggetto, la contrattualizzazione dell'incarico potrà avvenire:

1. attraverso un unico contratto tra GAL capofila/altro GAL e affidatario;
2. mediante un unico contratto firmato da tutti i partner e dall'affidatario;
3. mediante la stipula di contratti separati tra ciascun partner ed il soggetto affidatario.

Qualunque sia la soluzione contrattuale che si vuole adottare – in particolare se a fronte di un'unica stazione appaltante si intende attivare più contratti – essa dovrà essere specificata all'interno del bando (Schema 3.3).

La terza opzione (più contratti per quanti sono i partner costituenti il partenariato), come si vedrà anche nel paragrafo successivo, appare la soluzione che offre maggiori garanzie in termini di regolarità amministrativa delle procedure dei singoli GAL che, come è noto, sebbene chiamati a realizzare azioni di cooperazione, devono comunque, rendere conto singolarmente alle rispettive AdG del loro operato¹⁰.

E' tuttavia possibile che tale modalità non sia perseguibile con facilità, in particolare nei progetti di cooperazione transnazionale e con partenariati molto ampi.

¹⁰⁾ Questa soluzione però si ritiene utilizzabile al meglio quando l'oggetto contrattuale si presta ad una ripartizione di prestazioni nei riguardi di ciascun GAL, al fine di garantire che ciascun GAL possa controllare/verificare e, quindi, rendersi responsabile della tipologia di prestazioni/servizi di sua pertinenza evitando sovrapposizioni di responsabilità reciproche con altri soggetti.



Nel caso si proceda attraverso un unico contratto tra GAL capofila/altro GAL e affidatario, il contratto dovrà specificare che il GAL agisce in proprio ed in nome e per conto di tutti i partner sulla base delle disposizioni dell'accordo o delle eventuali integrazioni *ad hoc*.

Il contratto preciserà, inoltre, la fonte di finanziamento, composta dalle risorse provenienti dai PSL dei GAL partner e le modalità di fatturazione e pagamento, come descritte nel successivo paragrafo.

Sarà, inoltre, opportuno, qualora il contratto preveda fatturazioni distinte ad ogni partner, precisare che ciascun partner risponderà esclusivamente del pagamento della propria quota parte di competenza, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà passiva tra i partner stessi, in caso di altrui inadempimento.

Nei seguenti schemi 3.4, 3.5 e 3.6 si forniscono tracce/esempi di indicazioni specifiche da introdurre nei contratti in relazione alle tre forme di contrattualizzazione sopra introdotte.

Schema 3.4

Esempio di indicazioni specifiche da introdurre nel contratto

Prima Ipotesi - Unico contratto stipulato dal GAL incaricato e dall'affidatario con due soluzioni per il pagamento

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, l'anno 2006,....., presso la sede.....

TRA

Il GAL XY,, che agisce in proprio ed in nome e per conto dei GAL.....

e la società....., di seguito denominata affidatario

PREMESSO CHE

- il GAL XY è attuatore del Piano di Sviluppo Locale.....nell'ambito del PLR.....
- il GAL XY è partner del progetto di cooperazione "TITOLO", afferente all'Asse 2 – Cooperazione, previsto dal PSL, approvato dall'AdG in data.....
- il partenariato del progetto "TITOLO" è costituito dai GAL.....che hanno stipulato in data un Accordo di Cooperazione
- le AdG dei GAL sopraccitati hanno tutte approvato il progetto "TITOLO"
- il GAL XY agisce in proprio ed in nome e per conto degli altri partner
- *altri consueti artt. della premessa*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 – il GAL XY affida a..... in proprio ed in nome proprio e per conto dei GAL....., l'esecuzione del servizio.....

Art.....

Art....

Art. X - A fronte delle prestazioni appaltate, verrà riconosciuto e corrisposto all'affidatario il compenso omnicomprensivo, Iva inclusa/esclusa, pari a Euro, corrispondente all'offerta economica presentata, coperto dal contributo pubblico Leader+ dei PSL dei GAL partner di cui in premessa che partecipano con le seguenti quote: GAL.....; GAL.....ecc.

Art XX - Il compenso come sopra indicato verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- il % alla consegna di
- il % alla consegna di

Prima soluzione - pagamento del GAL incaricato e successivo rimborso:

Tutti i pagamenti avverranno su presentazione, da parte dell'affidatario, di regolari fatture intestate al GAL XY e previa adozione dei relativi atti di liquidazione da parte del GAL XY, su parere favorevole del responsabile del procedimento ossia del Coordinatore Tecnico del GAL XY che costituisce la struttura tecnica di riferimento per il servizio in oggetto e che provvederà, dopo la consegna degli elaborati da parte dell'affidatario, a valutarne i contenuti e verificarne la rispondenza a quanto richiesto dal bando di gara, dall'allegato capitolato speciale, dalla proposta tecnica presentata in sede di gara, nonché a quanto eventualmente concordato durante la elaborazione. Il GAL XY successivamente procederà alla richiesta di rimborso ai GAL partner per le quote di loro competenza dietro emissione di regolare fattura.



Seconda soluzione - pagamento dei GAL partner:

Tutti i pagamenti avverranno su presentazione, da parte dell'affidatario, di regolari fatture intestate ai GAL.....presentate secondo le modalità di cui all'Art. XX, per importi di seguito specificati

importo pari al % alla consegna.....suddiviso nelle seguenti quote:

GAL.....euro...

GAL...euro

importo pari al % alla consegna.....suddiviso nelle seguenti quote:

GAL.....euro...

GAL...euro

Ciascun GAL risponderà esclusivamente del pagamento della propria quota parte di competenza, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà passiva tra le Società stesse, in caso di altrui inadempimento.

I pagamenti avverranno previa adozione dei relativi atti di liquidazione da parte dei GAL, su parere favorevole del responsabile del procedimento ossia del Coordinatore Tecnico del GAL XY che costituisce la struttura tecnica di riferimento per il servizio in oggetto e che provvederà, dopo la consegna degli elaborati da parte dell'affidatario, a valutarne i contenuti e verificarne la rispondenza a quanto richiesto dal bando di gara, dall'allegato capitolato speciale, dalla proposta tecnica presentata in sede di gara, nonché a quanto eventualmente concordato durante la elaborazione.

- *altri consueti artt.*

Schema 3.5

Esempio di indicazioni specifiche da introdurre nel Contratto

Seconda Ipotesi - Contratto unico firmato da tutti i GAL

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, l'anno 2006,....., presso la sede.....

TRA

I GAL A....., GAL B....., GAL N..... e la società....., di seguito denominata affidatario

PREMESSO CHE

- i GAL sono attuatori dei rispettivi Piano di Sviluppo Locale, attivati nell'ambito dei PLR delle Regioni A, B, N e regolarmente approvati con atti regionali
- i GAL hanno stipulato in data un Accordo di Cooperazione per la realizzazione del progetto "TITOLO"
- il progetto di cooperazione "TITOLO", afferente all'Asse 2 – Cooperazione previsto dai PSL di tutti i GAL, è stato approvato dalle rispettive AdG
- la procedura di gara e la selezione è stata effettuata dal GAL XY in proprio ed in nome e per conto dei GAL del partenariato, così come previsto dall'Accordo (eventualmente dall'atto integrativo)
- l'importo complessivo aggiudicato, pari ad euro....., è suddiviso in quote a carico dei diversi GAL partner, così come specificato nel bando di gara, da versare direttamente all'affidatario, a titolo di compenso, secondo le modalità di seguito descritte
- *altri consueti art. della premessa*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 - I GAL A, B,..N affidano a..... l'esecuzione del servizio

Art. 3 - Il GALcapofila o designato, si assume l'onere e la responsabilità della verifica e della garanzia della regolare esecuzione del servizio.

Art. X - A fronte delle prestazioni appaltate, verrà riconosciuto e corrisposto all'affidatario il compenso onnicomprensivo, Iva inclusa/esclusa, pari a Euro, corrispondente all'offerta economica presentata, coperto dal contributo pubblico Leader + dei PSL dei GAL partner di cui in premessa che partecipano con le seguenti quote: GAL.....; GAL.....ecc.

Art. XX - Il compenso come sopra indicato verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- il % alla consegna di
- il % alla consegna di

Art. XY - Tutti i pagamenti avverranno su presentazione, da parte dell'affidatario, di regolari fatture intestate ai GAL.....presentate secondo le modalità di cui all'Art., per gli importi di seguito specificati

importo pari al % alla consegna.....suddiviso nelle seguenti quote:

GAL.....euro... - GAL...euro

importo pari al % alla consegna.....suddiviso nelle seguenti quote:

GAL.....euro... - GAL...euro

Ciascun GAL risponderà esclusivamente del pagamento della propria quota parte di competenza, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà passiva tra le Società stesse, in caso di altrui inadempimento.

Art. XZ - I pagamenti avverranno previa adozione dei relativi atti di liquidazione da parte dei GAL, su parere favorevole del responsabile del procedimento ossia del Coordinatore Tecnico del GAL XY che costituisce la struttura tecnica di riferimento per il servizio in oggetto e che provvederà, dopo la consegna degli elaborati da parte dell'affidatario, a valutarne i contenuti e verificarne la rispondenza a quanto richiesto dal bando di gara, dall'allegato capitolato speciale, dalla proposta tecnica presentata in sede di gara, nonché a quanto eventualmente concordato durante la elaborazione.



Schema 3.6 Esempio di indicazioni specifiche da introdurre nel Contratto

Terza ipotesi - Contratti separati che dispongono pagamenti separati

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, l'anno 2006,....., presso la sede.....

TRA

Il GAL A..... e la società....., di seguito denominata affidatario

PREMESSO CHE

- il GAL A è attuatore del Piano di Sviluppo Locale.....nell'ambito del PLR.....
- il GAL A è partner del progetto di cooperazione "TITOLO", afferente all'Asse 2 – Cooperazione, previsto dal PSL, approvato dall'AdG in data.....
- il partenariato del progetto "TITOLO" è costituito dai GAL.....che hanno stipulato in data un Accordo di Cooperazione
- la procedura di gara e la selezione è stata effettuata dal GAL XY in proprio ed in nome e per conto dei GAL del partenariato, così come previsto dall'Accordo (eventualmente dall'atto integrativo)
- l'importo complessivo aggiudicato, pari ad euro....., è suddiviso in quote a carico dei diversi GAL partner, così come specificato nel bando di gara, da versare direttamente all'affidatario, a titolo di compenso, secondo le modalità di seguito descritte
- la quota a carico di questo GAL è stabilita in euro.....
- il presente contratto presenta i medesimi contenuti degli altri contratti stipulati tra gli altri GAL partner e l'affidatario (*eventualmente*: con l'eccezione della quota a titolo di compenso)
- *altri consueti artt. della premessa*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Art.2 - Il GAL A, secondo le modalità disposte nel bando di gara, affida a..... l'esecuzione del servizio (precisare l'esatta tipologia delle prestazioni contrattuali specifiche in favore del GAL stesso), con riferimento al servizio complessivamente aggiudicato in data..... a.....per un importo complessivo di euro....., per l'importo corrispettivo a suo carico di **oppure** per una la quota di.....

Art.....

Art....

Art. XX - Il compenso come sopra indicato verrà corrisposto secondo le seguenti modalità, comuni a tutti partner :

- il % alla consegna di
- il % alla consegna di

Art. XY - Tutti i pagamenti avverranno su presentazione, da parte dell'affidatario, di regolari fatture intestate al GAL A e previa adozione dei relativi atti di liquidazione da parte del GAL A, su parere favorevole del responsabile del procedimento ossia del Coordinatore Tecnico del GAL XY che costituisce la struttura tecnica di riferimento per il servizio in oggetto e che provvederà, dopo la consegna degli elaborati da parte dell'affidatario, a valutarne i contenuti e verificarne la rispondenza a quanto richiesto dal bando di gara, dall'allegato capitolato speciale, dalla proposta tecnica presentata in sede di gara, nonché a quanto eventualmente concordato durante la elaborazione.

Il GAL risponderà esclusivamente del pagamento della proprio corrispettivo di competenza, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà passiva tra i GAL cooperanti, in caso di altrui inadempimento in ordine ai rispettivi contratti (*precisazione comunque non necessaria in questo tipo di opzione*).

3.2.3 Modalità di fatturazione e pagamento dei consulenti e fornitori

La stipula da parte di ogni GAL di singoli contratti con il soggetto selezionato per un importo che corrisponde a quota parte del corrispettivo complessivo definito in sede di aggiudicazione (schema 3.6) costituisce l'ipotesi che renderebbe più agevoli le rendicontazioni presso le rispettive AdG.

Si sottolinea nuovamente come tale soluzione sia da ritenersi facilmente percorribile là dove l'oggetto contrattuale si presti ad una ripartizione di prestazioni nei riguardi di ciascun GAL. In tal caso, infatti, l'affidatario emetterà al momento opportuno documenti fiscali nei confronti dei diversi partner committenti. Tale soluzione, garantisce una piena coerenza (incarico - fattura - pagamento) della documentazione amministrativa a sostegno delle spese sostenute.

Altra soluzione da perseguire, specie nel caso di cooperazione transnazionale, è quella di un unico contratto, stipulato dal GAL incaricato in proprio ed a nome e per conto di tutti i partner, in forza del quale si prevederanno fatturazioni e pagamenti distinti per ogni partner (schema 3.4 - seconda soluzione)

Va infine considerata anche l'eventualità che un solo GAL partner - a nome e per conto di tutti gli altri - incarichi il soggetto selezionato e sostenga le spese relative alla prestazione procedendo in un secondo momento alla richiesta di rimborso agli altri partner (schema 3.4 - prima soluzione). Tale soluzione, che rientra nel caso esposto al successivo paragrafo 3.3 relativo al trasferimento di fondi tra GAL, presenta alcuni svantaggi che suggeriscono di limitarla a situazioni che non consentano di procedere secondo le altre modalità descritte.

Si ribadisce che l'eventuale bando di affidamento dell'incarico dovrà precisare le modalità di fatturazione e pagamento che si intendono adottare.

3.2.4 Modalità di erogazione dei contributi a soggetti terzi attuatori dell'azione comune

Nel caso in cui il partenariato si avvalga di un soggetto attuatore/convenzionato per la realizzazione dell'azione comune o parte di essa (cfr. 3.1), individuato già in sede di progetto per le sue particolari caratteristiche, non si ravvedono problematiche particolari indotte dalle specificità dei progetti di cooperazione. Il trasferimento di denaro dai GAL partner al soggetto attuatore/convenzionato, secondo le quote stabilite a carico di ognuno, avverrà secondo le modalità consuete (in un'unica soluzione o attraverso anticipi e saldo finale) che consentano la tracciabilità e possibilmente a fronte di un documento che potrebbe assumere la veste di una fattura o ricevuta esclusa dall'IVA ex art. 2 D.P.R. 633/72. Inoltre, poiché come è noto il trasferimento di quote di contributo a titolo di anticipo avviene generalmente a fronte di una fideiussione rilasciata dal destinatario a favore del GAL o dell'Istituto di Credito da questo indicato a garanzia dell'attuazione del progetto cofinanziato, il soggetto attuatore/convenzionato dovrà presentare garanzie fidejussorie nei confronti del GAL partner cofinanziatori per gli importi relativi.

3.3. Trasferimenti finanziari tra GAL

Nella definizione del progetto di cooperazione e nella relativa pianificazione finanziaria, i partner dovranno porre particolare attenzione a definire procedure che garantiscano la massima flessibilità e semplificazione della gestione amministrativa all'interno del partenariato e contemporaneamente siano il più possibili conformi per la parte amministrativa e fiscale alle disposizioni regionali. In generale, queste ultime prevedono per la Sezione Cooperazione le medesime procedure di rendicontazione utilizzate per l'Asse 1. Ciò significa che eventuali rimborsi tra partner che



comportano trasferimenti di fondi tra GAL, non essendo una prassi consueta nell'attuazione dei progetti dell'Asse 1, devono essere possibilmente evitati o limitati a situazioni particolari e condivisi con le diverse AdG; alcune AdG infatti non consentono l'adozione di tale modalità.

Tale esigenza potrebbe presentarsi comunque nel caso di:

- a) *spese di coordinamento* in capo al GAL capofila, qualora il partenariato giudichi opportuno, nel rispetto dei CdP e delle procedure di attuazione di ciascun GAL partner dividerle, come osservato, a questo proposito, anche nel documento del MiPAAF - *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione*. In questo caso, qualora non fosse possibile attribuire ai diversi partner specifiche voci di spesa sostenute da specifiche fatture intestate ai diversi partner, si dovrebbe procedere attraverso rimborsi dai partner al GAL capofila. Sia nel caso di una richiesta di rimborso ai partner per il sostenimento delle spese di coordinamento sia nel caso in cui il GAL capofila svolga altre funzioni sulla base dell'accordo di cooperazione che si reputi opportuno condividere, l'eventuale rimborso delle spese è assimilabile, sotto l'aspetto fiscale, ad una prestazione di servizi e pertanto non potrà essere sottratta alle regole ordinarie sia ai fini dell'imposte dirette sia ai fini IVA. Il rimborso dovrà essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria (attualmente i 20%) e costituirà un ricavo per il GAL capofila. Unica eccezione all'assoggettamento ad IVA si ha nel caso di addebito di costi del personale a ciò dedicato sulla base dell'accordo di cooperazione o di accordi successivi. Infatti il personale riaddebitato al c.d. "costo aziendale", sulla base di *time-report* dettagliati e precisi, è esente da IVA ex art. 8 Legge 67/88;
- b) *spese effettuate dal GAL capofila o altro GAL delegato*, a nome e per conto degli altri partner. Nei paragrafi precedenti si è affrontata la possibilità di incaricare un consulente o un fornitore individuando un'unica stazione appaltante che potrebbe diventare anche unico centro di spesa. In questi casi il GAL che ha effettuato la spesa dovrà richiedere il rimborso ai partner. Anche in questo caso la richiesta di rimborso sarà fatta mediante emissione di fattura nella quale verrà menzionato come oggetto della stessa il "riaddebito pro-quota" delle spese per la fornitura di un servizio acquisito anche in nome e per conto dei GAL deleganti. L'importo sarà soggetto ad IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria applicando l'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 27 – *quinquies* D.P.R. 633/72 solo nel caso in cui l'IVA assolta sull'acquisto o prestazione non sia detraibile per natura. Diverso è il caso in cui il GAL capofila o delegato proceda eccezionalmente al pagamento di fatture intestate ad un altro GAL. In questo caso sarà cura del GAL capofila o delegato emettere una fattura/nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 allegando la fattura originale pagata.

Come detto in precedenza l'effettuazione di spese da parte di un GAL capofila da riaddebitare pro-quota agli altri GAL con relativo trasferimento di fondi tra i GAL stessi, oltre ad essere una prassi non consueta, presenta evidenti svantaggi di natura prettamente fiscale e, nel caso di acquisto di beni materiali e immateriali, potrebbero presentare anche problemi di rendicontabilità.

Senza poter entrare nell'ampia casistica immaginabile si elencano di seguito le problematiche di più immediata intuitività:

1. la rifatturazione pro-quota di servizi e/o spese, sulle quali il GAL capofila/delegato ha assolto l'IVA per esso indeducibile, comporta, per il GAL che riceve il riaddebito, una duplicazione del costo IVA se anche per quest'ultimo l'IVA è indeducibile;
2. il riaddebito di un costo indeducibile ai fini delle imposte dirette o deducibile in più anni, come ad esempio l'acquisto di un software o di un diritto di concessione, può far scaturire in capo al GAL capofila/delegato un maggior reddito imponibile;

3. l'acquisto di beni che rimangono nella sfera patrimoniale del GAL capofila/delegato, pur se nel possesso condiviso con gli altri GAL a seguito del riaddebito pro-quota, può comportare la non rendicontabilità per i GAL deleganti della spesa da loro pro-quota sostenuta. Si pensi nuovamente all'acquisto di un *software* o alla proprietà finale degli atti (*Know-how*).

3.4. Flussi informativi tra GAL e AdG in relazione alle funzioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo

Nei precedenti paragrafi sono state sviluppate possibili soluzioni in relazione alla possibilità che l'azione comune necessiti di essere attuata attraverso funzioni centralizzate di selezione e affidamento di incarichi, cui conseguono distinte modalità di pagamento. Ciò in quanto tale eventualità rappresenta, di fatto, nel caso di un partenariato di progetto formalizzato e disciplinato attraverso un semplice accordo di cooperazione, la condizione che può creare le maggiori complessità e ripercussioni in sede di rendicontazione. Viceversa, nei casi più diffusi che prevedono, anche nell'ambito dell'attuazione dell'azione comune, che i partner sviluppino e gestiscano autonomamente singole parti dell'azione comune, le procedure da adottare non genereranno problematiche particolari né si presenteranno specificità e complessità da risolvere in sede di rendicontazione, giacché le procedure sono assimilabili a quelle da porre in atto nel caso delle operazioni locali e, quindi, in definitiva, analoghe a quelle dei progetti afferenti all'Asse 1.

E' noto, tuttavia, che la gestione di un progetto di cooperazione è particolarmente laboriosa e delicata a causa dei numerosi soggetti che si confrontano e delle reciproche necessità di conoscenza dello stato di attuazione, fisico, finanziario e procedurale delle diverse parti del progetto che, comunque, si fonda su principi di unitarietà e di integrazione. Assumono, dunque, particolare rilievo le funzioni di monitoraggio e di scambio delle informazioni che sono state richiamate anche nel documento del MiPAAF - *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione in Leader+* e che di seguito vengono ulteriormente approfondite per gli aspetti più specificamente inerenti la diffusione delle informazioni circa l'attuazione finanziaria in ragione delle sue implicazioni con le fasi di rendicontazione.

Sappiamo che la rendicontazione è effettuata da ciascun GAL partecipante ad un progetto di cooperazione presso la rispettiva Autorità di Gestione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal relativo CdP, producendo idonea documentazione tecnico-amministrativa e contabile, tradizionalmente prevista dalle disposizioni regionali. Al GAL capofila sono invece demandati, tra gli altri, i compiti di coordinamento del progetto in relazione alle attività necessarie alla rendicontazione, la predisposizione dei rapporti di monitoraggio, le attività di comunicazione tra i partner. Così anche i GAL partner, oltre agli obblighi che hanno nei confronti della propria AdG, si assumono l'impegno di alimentare il monitoraggio condotto dal GAL capofila con le informazioni relative all'attuazione della propria parte di progetto. Nei documenti citati è stata anche suggerita l'ipotesi che nel caso dei progetti di cooperazione interterritoriale sia l'AdG del GAL capofila che si assume, assistita dal GAL, il ruolo di coordinamento del flusso delle informazioni attinenti i vari passaggi procedurali, favorendo in tal modo gli scambi e i collegamenti tra le diverse AdG, a vantaggio dell'efficienza dell'iter amministrativo; nel caso dei progetti transnazionali sarà, invece, direttamente il GAL capofila che svolgerà tale funzione verso i partner e le AdG.

Di seguito vengono illustrate le ipotesi di un opportuno sistema di circolazione delle informazioni tra GAL e AdG.

Il monitoraggio del progetto di cooperazione, condotto dal GAL capofila, costituisce la prioritaria fonte di informazione per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e riguarderà gli aspetti della



realizzazione fisica, finanziaria e procedurale del progetto. E' opportuno che venga svolto in modo continuativo al fine di garantire un controllo appropriato e costante sia della conformità dell'attuazione agli impegni assunti da ogni partner in sede di accordo, soprattutto in relazione ai cronoprogrammi attuativi, sia della corretta e celere attuazione degli atti di competenza regionale.

A questo scopo, secondo la scadenza stabilita, i GAL partner dovrebbero trasmettere al GAL capofila un rapporto di monitoraggio, costituito da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, specificando impegni assunti, erogazioni effettuate ai beneficiari e spese sostenute, distintamente per le operazioni locali e per le sottoazioni dell'azione comune, lo stato di eventuali procedure di evidenza pubblica in atto (bando aperto, istruttoria, ecc), rendicontazioni e controlli effettuati, erogazioni del finanziamento effettuate dalle AdG. La relazione sarà accompagnata da tabelle di avanzamento finanziario e procedurale dotate di previsioni per il trimestre successivo.

Il GAL capofila produrrà a sua volta una relazione sull'attuazione del progetto di cooperazione costituita da una parte descrittiva del progetto nel suo complesso relativamente all'azione comune, a cura del medesimo GAL, cui seguiranno le relazioni elaborate dai singoli GAL partner (compreso GAL capofila, per le parti di progetto di sua competenza) e le tabelle di avanzamento finanziario del progetto. Il GAL capofila trasmetterà, quindi, ad ogni partner e alle AdG la documentazione così elaborata.

Potrebbe, inoltre, rendersi necessario alle AdG e ai GAL, in determinate fasi dell'attuazione, acquisire informazioni aggiornate circa le rendicontazioni e i controlli effettuati dai partner, indipendentemente, quindi, dalle scadenze per il monitoraggio.

A questo scopo, potrebbe essere ipotizzato che nel caso di cooperazione interterritoriale, ogni AdG dei GAL trasmetta entro un lasso di tempo sufficientemente breve dall'avvenuta rendicontazione o controllo (ipotesi 15 gg) all'AdG e al GAL capofila la documentazione relativa (elenco delle spese rendicontate, verbale di controllo); nel caso di cooperazione transnazionale la stessa documentazione, sarà scambiata tra GAL partner e GAL capofila.

Si ricorda, infine, quanto contenuto negli *Indirizzi* del MiPAAF, circa l'opportunità che qualora un AdG si appresti a condurre la rendicontazione inerente il saldo finale del progetto, prenda preventivamente visione dello stato di avanzamento complessivo del progetto per le valutazioni del caso, giacché, come è noto, non sempre i progetti di cooperazione presentano adeguate sincronie nell'attuazione da parte dei partner. Sarà dunque cura del GAL capofila (o dell'AdG capofila nel caso di cooperazione interterritoriale), su richiesta dell'AdG che si appresta a chiudere il progetto, trasmettere una relazione aggiornata di sintesi sull'attuazione del progetto da parte di tutti i partner, corredata dalla relativa modulistica per la parte finanziaria.

CAPITOLO 4

L'azione comune attuata da una "struttura comune"

Come già accennato, il progetto di cooperazione può essere attivato anche mediante la costituzione di una apposita struttura giuridica comune. Tale scelta come già detto non è obbligatoria, potendo essere la gran parte di progetti, gestiti efficacemente dal partenariato dei GAL.

La scelta di attuare un progetto di cooperazione attraverso un partenariato o una struttura comune merita una riflessione attenta da sviluppare sia alla luce degli obiettivi e della tipologia di progetto sia delle ripercussioni di natura gestionale.

In linea generale si può ritenere che la creazione di una struttura comune abbia ampia giustificazione soprattutto nel caso in cui si prevede che il progetto di cooperazione, avviato grazie a Leader+, prosegua successivamente al termine del periodo di sostegno finanziario e indichi obiettivi di valorizzazione e di commercializzazione delle risorse locali.

Dal punto di vista gestionale la presenza di una struttura comune può determinare semplificazioni soprattutto nel caso di partenariati molto ampi (agevolando lo svolgimento di quelle funzioni centralizzate, che il partenariato deve necessariamente delegare ad un GAL) ma anche comportare oneri aggiuntivi che attengono alla responsabilità degli amministratori, all'aggravio negli adempimenti amministrativi, a costi aggiuntivi, in parte non rendicontabili in ambito Leader+.

Una volta che sia stata riscontrata una convenienza ad utilizzare una struttura comune, va scelta la forma di aggregazione più adeguata; questo essenzialmente tenendo conto della valenza territoriale della cooperazione (interterritoriale o transnazionale).

Anche se le forme societarie di tipo ordinario possono essere adottate sia in ambito nazionale, sia, con i dovuti accorgimenti, in ambito internazionale, la Commissione Europea per la cooperazione Transnazionale consiglia la creazione di GEIE. Il GEIE è una forma di collaborazione tra soggetti imprenditoriali, professionisti o persone fisiche, che devono necessariamente avere sede in almeno due paesi diversi.

Il GEIE ha caratteristiche che ne fanno sicuramente lo strumento giuridico principe qualora si ritenga opportuno e conveniente costituire una struttura comune per progetti di cooperazione transnazionale; è però opportuno ricordare che in alternativa è possibile utilizzare le altre forme societarie descritte per progetti di natura interterritoriale. Nel seguito si fornisce una panoramica circa le specificità, di carattere giuridico, fiscale, tributario e gestionale, di alcune forme aggregative, con particolare riferimento alle Società, ai Consorzi, ai GEIE.

4.1. Le diverse forme della struttura comune

4.1.1 Progetti di cooperazione di natura interterritoriale

La Società

Per quanto riguarda progetti di cooperazione di natura interterritoriale la scelta dello strumento giuridico più adatto deve essere compiuta, così come ogni GAL ha fatto in sede di costituzione, sulla base di considerazioni di natura amministrativa e in relazione ad un eventuale diverso trattamento fiscale riservato dal nostro legislatore alle diverse forme societarie.



A seguito del recente intervento del legislatore (D.Lgs. 6/2003)¹¹ le società a responsabilità limitata si prestano ad essere un modello organizzativo per le imprese di piccole dimensioni o comunque con una compagine ristretta e attiva.

Dopo la riforma, in vigore dal 1° gennaio 2004, i soci delle S.r.l. hanno un'ampia libertà di stabilire nell'atto costitutivo le caratteristiche e il funzionamento delle stesse soprattutto riguardo alle formalità richieste per lo svolgimento dell'attività sociale. Le maggiori semplificazioni, che avvicinano l'attuale S.r.l. alle società di persona, riguardano:

- la possibilità di prevedere quote di partecipazione non proporzionali al conferimento (che nel suo complesso deve essere pari almeno a 10.000 euro) ma che tengano conto anche delle qualità personali dei singoli soci;
- la possibilità di prevedere modelli gestionali diversi quali: l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, l'amministrazione disgiuntiva (più soggetti che non agiscono collegialmente ma individualmente), l'amministrazione congiuntiva (più soggetti che decidano all'unanimità l'effettuazione delle operazioni societarie);
- la possibilità che il consiglio di amministrazione, qualora sia istituito, deliberi sui molti argomenti mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- la possibilità che i soci si esprimano per iscritto, senza pertanto convocazione di una assemblea, su molti argomenti, tra i quali ad es. l'approvazione del bilancio o la nomina di amministratori, escluse le deliberazioni di natura straordinaria.

La opportunità offerta dal legislatore di confezionare le regole di gestione della S.r.l. alle esigenze operativo-gestionali dei soci, rendono la stessa particolarmente indicata per la gestione di un progetto di cooperazione qualora si vogliano semplificare al massimo gli adempimenti e ridurre i costi della struttura comune collegati alle riunioni e ai processi decisionali.

Rimane però aperto il problema della tassazione sul reddito della società la quale, qualora svolga una attività che presenti dei margini, sconta una tassazione ai fini IRES pari al 33%¹² risultando inoltre soggetta anche all'IRAP secondo le aliquote di legge. Inoltre risulta non conveniente la distribuzione di dividendi che risultano tassati in capo ai soci aventi natura di società di capitale ed ente commerciale, nella misura del 5% del loro ammontare.

Il Consorzio

Qualora l'attività svolta dalla struttura comune nella realizzazione di un progetto di cooperazione possa portare a conseguire utili in misura significativa, si ritiene opportuno suggerire, la possibilità di utilizzare lo strumento del consorzio tra piccole e medie imprese.

Il consorzio ai sensi dell'art. 7. L. 240/81 ha l'esenzione dall'imposizione a condizione che gli utili d'esercizio siano accantonati in un apposito fondo del passivo e reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, per la realizzazione di investimenti fissi o iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

Il consorzio è regolato dal codice civile con gli articoli che vanno dal 2602 al 2620, e nel caso di consorzio con rilevanza esterna, così come è quello che deve essere costituito per svolgere come soggetto giuridico il progetto di cooperazione, specificamente dagli articoli 2612 – 2615 bis.

¹¹) Si tratta della cosiddetta "Riforma del diritto societario" che ha innovato profondamente le regole del codice civile che regolano la formazione e il funzionamento delle società di capitale e delle cooperative.

¹²) Non è applicabile la cosiddetta tassazione per trasparenza alle S.r.l. non partecipate da persone fisiche.

I consorzi, a differenza delle S.p.A. e delle S.r.l., non sono stati oggetto della riforma sopracitata e mantengono pertanto una serie di adempimenti formali che ne appesantiscono le modalità gestionali rispetto a quelli che è possibile statuire, da parte dei soci, per una società a responsabilità limitata. Presentano poi il limite di non poter essere usati per nuovi progetti diversi da quelli per i quali sono stati costituiti ed inoltre la quota di partecipazione allo stesso non può essere trasferita a terzi. Tutto questo ci fa comprendere che solo ragioni di pianificazione fiscale e specificamente di una pianificazione a breve termine potranno far preferire la forma giuridica “Consorzio” a quella della “Società a responsabilità limitata”.

4.1.2 Progetti di cooperazione di natura transnazionale

Il GEIE

Quando il progetto vede come partner, soggetti residenti in almeno due stati della Comunità Europea, il soggetto più consono a farsi carico della sua gestione è il GEIE. Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è stato istituito con Regolamento del Consiglio CEE 2137/85 e rappresenta una collaborazione imprenditoriale tra soggetti dell'Unione Europea.¹³

Rimandando al Volume della Rete Leader “*I partenariati nei progetti di cooperazione: forme giuridiche e gestionali*” per descrizioni più dettagliate, si forniscono di seguito alcune generali indicazioni sul GEIE, in particolare per quanto riguarda le sue peculiarità fiscali e amministrative.

Il GEIE svolge una attività economica collegata, complementare o accessoria a quella dei partecipanti. Ha una struttura autonoma, priva però di personalità giuridica. Può esercitare ogni iniziativa che comporti produzione di beni e di servizi, o un lavoro professionale o intellettuale, purché in grado di generare utilità economica per l'attività dei partecipanti¹⁴. Non può però esercitare una attività economica per conto proprio nei confronti di terzi, con ciò intendendo una attività diversa e non complementare all'attività svolte dai soci.

Il GEIE deve essere costituito da almeno due soggetti che esercitino attività economica, anche non imprenditoriale ed almeno due membri devono risiedere in diversi paesi della UE. I membri possono pertanto essere:

- società commerciali, con ciò intendendo: le S.p.A., le S.r.l., le Società in Accomandita per Azioni, le Società cooperative e i Consorzi con rilevanza esterna, anche se il loro statuto esclude lo scopo di lucro ovvero preveda l'obbligo di reinvestire nella attività sociale eventuali utili e/o avanzi di gestione;
- enti giuridici di diritto pubblico o privato;
- persone fisiche che esercitino una attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, professionale.

La sede principale del GEIE, indicata nell'atto costitutivo, deve essere situata all'interno di uno Stato UE: il luogo in cui è fissata la sede determina la legge applicabile e il luogo in cui devono essere adempiute le formalità pubblicitarie.

¹³⁾ Il GEIE garantendo una disciplina uniforme in ogni Stato membro, permette una integrazione del mercato e supera gli ostacoli di natura giuridica e tributaria. L'Italia con il D.Lgs 240/91 ha emanato specifiche norme integrative.

¹⁴⁾ Esempi di attività del GEIE possono essere la ricerca e lo sviluppo, i trasporti, l'acquisto, la vendita, la produzione in comune, la gestione di servizi specialistici, la rappresentanza in affari di particolare peso, la partecipazione in gare di appalto.



La legge non obbliga il GEIE a dotarsi di un capitale iniziale o di un fondo comune. I singoli membri possono dunque fornire di volta in volta i mezzi economici necessari per il suo funzionamento, rimanendo comunque obbligati a ripianare le eventuali perdite di bilancio.

Per le obbligazioni assunte risponde in primo luogo l'eventuale patrimonio comune e in via sussidiaria i membri. La responsabilità dei membri è solidale e illimitata. Il creditore deve pertanto prima intimare al GEIE ad adempiere entro un termine congruo, dopo di che, in caso di inadempimento totale o parziale, è autorizzato e può soddisfarsi sul patrimonio dei singoli membri.

Il GEIE dispone per legge di un organo amministrativo e del collegio dei membri. L'atto costitutivo può prevedere altri organi determinandone i poteri e le funzioni¹⁵. L'organo amministrativo, composto da una o più persone fisiche o giuridiche, gestisce il gruppo con funzioni direttive ed esecutive ed ha la rappresentanza esclusiva del gruppo.

Regime fiscale del GEIE

Il GEIE ha scopo mutualistico volto a favorire la cooperazione tra operatori economici e il GEIE residente o con stabile organizzazione in Italia non è soggetto ad alcuna imposta.

Tuttavia deve presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di determinare il reddito imponibile spettante a ciascun membro. Infatti, il reddito (o la perdita) prodotta dal GEIE è imputabile, nella proporzione stabilita dal contratto o, in assenza, in parti uguali, ad ogni membro nello stesso periodo in cui è stato prodotto e indipendentemente dalla effettiva percezione dello stesso.

Il reddito imputato ai membri può essere reddito d'impresa o di lavoro autonomo a seconda dell'attività esercitata dal GEIE.

Il GEIE è soggetto passivo d'accertamento ed i maggiori redditi, eventualmente accertati, saranno imputati ai membri quali soggetti passivi d'imposta.

L'IRAP non si applica direttamente al GEIE ma a ciascun membro, in base al valore della produzione netta imputata a ciascuno, nelle stesse proporzioni di cui si è detto in precedenza. Il valore della produzione netta è determinato secondo le disposizioni previste per le imprese industriali e si considera generata, anche con riferimento ai membri non residenti, nella regione in cui ha sede il GEIE¹⁶.

Il GEIE è sostituto di imposta e pertanto è obbligato ad effettuare le ritenute alla fonte in tutti i casi in cui corrisponda retribuzioni, compensi o altre somme soggette a ritenuta nonché a presentare la dichiarazione (modello 770) dei sostituti d'imposta.

Il GEIE deve considerarsi un soggetto passivo di IVA, ancorché non specificato da alcuna normativa, in quanto ente commerciale operante sul territorio nazionale. Pertanto dovrà fatturare le operazioni imponibili effettuate e dovrà sottostare agli obblighi formali e sostanziali previsti per i soggetti passivi IVA.

¹⁵) In considerazione dei suoi poteri e responsabilità di direzione e coordinamento nell'ambito del progetto di cooperazione, al GAL capofila verranno normalmente attribuiti ampi poteri in merito alla formazione dell'organo amministrativo della struttura comune, quali il diritto di scegliere uno o più amministratori e di nominarne il presidente. Il sistema di amministrazione scelto per la struttura comune dovrà però permettere anche ai singoli GAL di mantenere un sufficiente controllo sulla gestione, ad esempio attribuendo alla maggioranza dei GAL il potere di nominare alcuni amministratori o di revocare per giusta causa l'intero organo.

¹⁶) Ciò significa, in realtà, che ciascun membro di un GEIE con sede in Italia, sia esso di nazionalità italiana che di altro Stato UE, dovrà, pro quota, versare l'IRAP determinabile sulla base del valore della produzione netta determinata secondo le regole fiscali italiane e presentare la dichiarazione.

Da ultimo è giusto ricordare che gli atti propri del GEIE, tra i quali i conferimenti in denaro da parte dei membri, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

I membri residenti in Italia di un GEIE privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, sono soggetti all'IRPEF o all'IRES, per la parte di reddito loro imputata e in relazione alla loro natura.

Obblighi contabili del GEIE

Il GEIE residente in Italia è tenuto ad osservare gli obblighi previsti per le imprese commerciali e cioè, oltre alla ordinata tenuta dei documenti contabili e della corrispondenza in entrata ed in uscita, alla tenuta e conservazione per dieci anni dei seguenti libri e registri:

- Libro giornale;
- Libro inventari;
- Libro dei verbali delle riunioni del Collegio (o Assemblea) dei membri;
- Libro dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo, se collegiale (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione);
- Registri prescritti ai fini dell'IVA;
- eventuali scritture di magazzino o schede di lavorazione (nei casi si superino i limiti previsti dalla legge).

Bilancio del GEIE

Gli amministratori del GEIE, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs 240 del 23 luglio 1991 devono:

- provvedere alla redazione del bilancio nella forma prevista per le società per azioni, composto quindi da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione a cura dell'organo amministrativo (qualora non vengano superati i limiti di cui all'art. 2435 bis del codice civile, è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata);
- sottoporlo all'approvazione dei membri;
- depositarlo presso il registro delle imprese entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il 30 aprile.

Nella scelta della forma giuridica e della localizzazione della struttura comune andranno inoltre valutati con attenzione sia gli aspetti fiscali in ordine agli oneri (percentuale di tassazione sugli eventuali utili) ed agli adempimenti relativi sia alle imposte dirette sia alle indirette, sia agli



adempimenti amministrativi imposti dalle normative nazionali sia, infine ma non da ultimo, alle regole dettate dalle AdG regionali in merito alle modalità di rendicontazione e controlli per le attività svolte dalle strutture comuni.

4.2. Ruolo della struttura comune

Come sopra accennato, una volta costituita la “struttura comune” è questo nuovo soggetto, distinto ed autonomo rispetto ai GAL o altri soggetti partner, che assume un ruolo centrale nell’attuazione dell’azione comune, realizzando complessivamente o in parte le attività connesse al progetto. L’accordo e l’atto costitutivo della struttura comune dovranno normare gli aspetti che attengono:

- alla costituzione della struttura comune da parte dei GAL e alle conseguenti responsabilità di diversa natura dei GAL;
- al ruolo che la struttura comune assume nel progetto di cooperazione;
- ai flussi finanziari dai GAL alla struttura comune;
- agli eventuali ricavi ed utili generati dalle attività;
- alle modalità organizzative adottate da AdG e GAL per le verifiche e i controlli di vario livello.

Nella effettiva attuazione di progetti di cooperazione mediante la costituzione di una struttura comune, che invero ad oggi si limita, almeno nella realtà italiana, a pochissimi casi, troviamo due diversi modi di interpretare il suo ruolo.

Una prima modalità vede la struttura comune come soggetto terzo attuatore del progetto, che diviene destinatario del contributo. L’altra opzione, posta in essere da alcuni partenariati, interpreta invece il ruolo della struttura comune come affidatario di una serie di servizi che vengono forniti ai GAL (o più in generale ai partner del progetto) i quali rimangono in questo caso destinatari del contributo Leader+.

La tematica, nel suo complesso, presenta numerosi aspetti innovativi ed il quadro normativo di riferimento risulta incerto. Non esiste giurisprudenza specifica e dunque gli aspetti giuridico-normativi della questione vanno analizzati in riferimento a casi che presentino analogie con la fattispecie in esame. In questo contesto, la prima modalità sembra presentare minori aspetti problematici, configurandosi come una condizione consueta nella pratica attuazione di Leader+, in particolare nell’ambito dell’Asse I.

In questo caso la struttura comune realizza, complessivamente o in parte, le attività connesse al progetto; riceve, in unica soluzione o in più soluzioni, il contributo Leader; sostiene le relative spese; predispone l’idonea documentazione per la rendicontazione dei costi sostenuti da sottoporre al GAL/ai GAL. L’onere di realizzare le attività connesse all’azione dovrà essere regolato da una convenzione nella quale risulterà, in maniera assolutamente chiara, la mancanza di un rapporto sinallagmatico della prestazione, ossia l’assenza del riconoscimento di compensi corrispettivi.

Nel secondo caso si avrà invece la sussistenza del rapporto sinallagmatico, regolato da una convenzione di incarico o fornitura.

4.2.1 Rapporto con la struttura comune, destinataria del contributo, regolato da convenzione

Sia nel caso in cui la struttura comune venga costituita in forma di società di capitali o consorzio, soggetto dotato di personalità giuridica, sia nel caso in cui si dia vita ad un GEIE, la struttura comune potrà assumere il ruolo di “destinatario ultimo” del contributo concesso sul progetto, almeno per la parte dell’iniziativa che dovrà gestire. Essa risulterà dunque percettrice di un contributo pubblico, con tutto ciò che comporta in termini di responsabilità.

La forma attuativa di un progetto così concepito può essere quindi ricondotta a quella del progetto a regia del GAL in convenzione, nel quale i GAL individuano direttamente il destinatario del contributo pubblico.

Nel caso in cui detta struttura venga costituita nella forma del GEIE, essendo questo soggetto privo di personalità giuridica (privo cioè di un proprio capitale autonomo rispetto a quello dei soggetti partecipanti), rimarrà in capo ai soggetti partner l’intera responsabilità patrimoniale rispetto all’operato della struttura, pur se in via sussidiaria.

La struttura comune, come abbiamo visto, diviene dunque “destinatario ultimo” del contributo relativo al progetto o a parte di esso. In virtù di questa sua natura intratterrà rapporti con i GAL o partner soci, ed in particolare con il GAL all’uopo delegato.

La struttura provvederà all’attuazione delle fasi di progetto ad essa affidate, provvedendo direttamente all’acquisizione dei necessari servizi e forniture, stipulando contratti e convenzioni con i fornitori, effettuando i pagamenti, predisponendo la necessaria documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Gli organi della struttura comune assumeranno le responsabilità derivanti dai rapporti contrattuali accessi, provvederanno all’approvazione degli elaborati o all’accettazione delle forniture, verificheranno la corretta esecuzione delle attività appaltate a terzi.

Per l’affidamento a terzi di appalti e/o incarichi di consulenza o di fornitura la struttura comune è tenuta all’applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché di eventuali specifiche disposizioni contenute nei CdP regionali, che regolano la materia, con particolare riferimento alla trasparenza amministrativa, all’uso di procedure di evidenza pubblica, alle forme di pubblicità.

Si sottolinea da ultimo che le parti realizzate in comune con la partnership dal GEIE sono da considerarsi di proprietà condivisa, ovvero di ciascun partner in relazione alla sua percentuale finanziaria di compartecipazione nella loro realizzazione, regolata dai regolamenti adottati dalla partnership nel GEIE che, in tal senso, ne detiene l’uso esclusivo e ne garantisce la conservazione e l’evoluzione migliorativa fino al suo scioglimento. In questo caso la proprietà e l’uso torneranno per intero ai singoli partner che dovranno regolarne eventualmente le modalità di gestione con nuova e diversa pattuizione.

4.2.2 Rapporto con la struttura comune, fornitrice di beni/servizi, regolato da una convenzione di incarico o fornitura

Quando si scelga di adottare la presente modalità i GAL, o partner, diversamente dal caso precedente, mantengono la piena titolarità del progetto, rimanendo in capo ad essi il ruolo di destinatari del contributo pubblico, con i connessi oneri di rendicontazione delle spese sostenute.



In questo caso, la struttura comune agirà come un soggetto cui si affida, in modo diretto, l'incarico di fornire servizi o beni, sulla base di una convenzione che viene stipulata dal GAL capofila, in proprio ed in nome e per conto dei partner, o dai vari GAL interessati.

A tal riguardo, si ritiene che i GAL cooperanti possano avvalersi direttamente della struttura comune (e dunque senza dover necessariamente procedere, per il relativo affidamento, all'esperimento della pubblica gara) per l'espletamento dei servizi e delle forniture previsti dal progetto, anche nel caso in cui l'operazione ricada oltre la soglia di valore comunitaria per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi lavori e forniture (e relativo recepimento legislativo interno), in quanto struttura appositamente costituita o selezionata sulla base del programma di cooperazione approvato¹⁷.

L'ordinamento comunitario, difatti, non impone ad un'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di rivolgersi al mercato per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture, se può adempiere ai suoi compiti (nello specifico attuativi del progetto di cooperazione) mediante propri strumenti (amministrativi, tecnici e di altro tipo) senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi.

In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un'entità distinta dall'amministrazione aggiudicatrice e non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici¹⁸.

In buona sostanza i principi del diritto comunitario non impongono all'amministrazione aggiudicatrice la esternalizzazione di compiti o funzioni (*outsourcing*), ma solo il principio della gara quando essa intenda ricorrere a privati¹⁹.

La individuazione della struttura comune come affidataria diretta di servizi si configura quindi come una struttura di gestione sostanzialmente e funzionalmente "interna" di un servizio nell'ambito del partenariato di GAL che ne fanno parte, a cui, benché ne sia organicamente distinta, la struttura comune è intimamente connessa in forza di un rapporto di emanazione e di delegazione interorganica, nonché, per analogia con il dettato della L.142/90, come una "organizzazione strumentale" dei soggetti che la costituiscono, in genere appositamente, priva di fini lucrativi e, nel caso del GEIE, anche di propria personalità giuridica.

¹⁷) In seno agli "Orientamenti per l'applicazione amministrativa di progetti di cooperazione tra zone rurali finanziati attraverso programmi operativi o sovvenzioni globali (azione 2)", emanati dalla CE – Direzione Generale Agricoltura, in data 8/1/2004, al punto 10.2 "si raccomanda proprio la costituzione di una nuova struttura comune responsabile per l'insieme delle spese", dunque di un soggetto non solo legittimato direttamente, ma anche caldeggiato da una fonte dispositiva comunitaria ad operare per l'attuazione dei progetti di cooperazione e, dunque, è da ritenersi anche per l'assunzione in via diretta della esecuzione dei servizi richiesti per l'attuazione dei progetti medesimi, trattandosi di una forma organizzativa ed attuativa propria dei partner attuatori.

¹⁸) Corte di Giustizia CE, sentenza 11/1/2005, C-26/03, Stadt Halle

¹⁹) Corte di Giustizia CE, sentenza 13/10/2005, C- 458/03, Parking Brixen GmbH.

Ed inoltre: Commissione CE, Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, del 30/4/2004, COM (2004) 327: "...riguardo alla scelta se esternalizzare o meno la gestione dei servizi pubblici: tale scelta compete infatti esclusivamente alle autorità pubbliche. Infatti, il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non si esprime riguardo all'opzione degli Stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo" (p.to 17).

Ed altresì, nella giurisprudenza interna, Cons. Stato, sez. V, 23/4/1998, n. 477, secondo cui, in assoluta sintonia con la pronuncia comunitaria sub 22, "l'organizzazione autonoma delle pp.aa. rappresenta un modello distinto ed alternativo rispetto all'accesso al mercato", ciò significando che "la tutela comunitaria del mercato non interferisce sino a disconoscere ai singoli apparati istituzionali ogni margine di autonomia organizzativa nell'approntare la produzione e l'offerta dei servizi e delle prestazioni di rispettiva competenza"; dunque le pp.aa. possono legittimamente "optare per schemi di coordinamento e formule organizzatorie, teoricamente alternative rispetto all'acquisizione delle prestazioni destinate alla collettività per il tramite del mercato. In sostanza, si tratta dell'estensione alla p.a. della libertà di autoproduzione".

Tuttavia, sulla base del concetto di *in house providing* specificato - in tema di appalti pubblici - dalla Corte di Giustizia CE ²⁰, quindi recepito dalla nostra legislazione con il nuovo art. 113 del TUEL ²¹, nonché oggetto di disciplina anche nelle prime leggi delle regioni italiane intervenute in materia ²², è da ritenersi che l'espletamento in via diretta, da parte della struttura comune, dei servizi e forniture attuativi del progetto di cooperazione, richieda nel contempo la necessaria presenza di una strettissima relazione di c.d. delegazione interorganica tra il partenariato di GAL ed il soggetto fornitore, da attuarsi mediante il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) il c.d. "*controllo analogo*", che si ha quando il partenariato (concepito in sede comunitaria, lo si ribadisce, come una *public company* per soddisfare interessi generali a beneficio di un determinato territorio, mediante l'attuazione delle azioni di cooperazione contemplate nell'Iniziativa Leader+) esercita sul fornitore un potere di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il requisito in questione è ottemperato in presenza di un rapporto tra il partenariato aggiudicatore e la struttura comune fornitrice, caratterizzato da una dipendenza formale, economica ed amministrativa; con l'esercizio di un controllo strutturale consistente in un potere di influenzare l'organizzazione interna del fornitore, con un controllo assoluto, dominante e penetrante sull'attività e sulla gestione, consistente nel potere di sindacare, dirigere, indirizzare, coordinare, supervisionare, mediante una potestà di sovraordinazione gerarchica, l'attività posta in essere dall'affidatario e che riguardi l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo ²³.

Deve ricorrere, in capo alla struttura affidataria, l'assenza di indipendenza finanziaria ed organizzativa, nonché di autonomia decisionale in relazione agli atti di gestione concernenti l'espletamento del servizio strumentale all'attuazione del progetto di cooperazione, configurandosi come un'entità distinta solo formalmente dalla partnership controllante/affidante (anzi, nel caso del GEIE, non si pone neanche in essere un soggetto diverso per personalità giuridica dato che il GEIE non la possiede), ma che in concreto costituisce il braccio organicamente operativo, la *longa manus* dell'affidante ²⁴, per lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata dei servizi tecnici funzionali all'attuazione del progetto di cooperazione. I requisiti sopra descritti dovranno essere contenuti nello statuto della struttura comune, nella parte concernente il suo oggetto sociale. Inoltre, potrebbe essere opportuno il

²⁰⁾ A cominciare dalla nota sentenza 18/11/1999, C-107/98, Teckal.

²¹⁾ D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo da ultimo modificato ad opera dell'art. 14, D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2003 n. 326 e dall'art. 4, c. 234, L. 24/12/2003, n. 350.

²²⁾ Si segnalano, per le particolarità regolamentative, la l.r. Abruzzo 5/8/2004 n. 23 che prevede l'obbligo del soggetto *in house* - disegnato come una sorta di soggetto "quasi pubblico" strumentale all'ente locale di riferimento - di rispettare le esigenze di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, di provvedere alla esecuzione dei lavori mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati con procedure di evidenza pubblica ovvero in economia; nonché la l.r. Friuli Venezia Giulia 23/6/2005 n. 13, che indica l'affidamento diretto *in house* come modello ordinario, e non quindi come soluzione eccezionale, di gestione del servizio.

²³⁾ Nella giurisprudenza italiana si segnala la pronuncia del TAR Toscana, sez. II, 28/7/2004, n. 2833, secondo cui il controllo analogo si sostanzia in una "*dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell'amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi*".

²⁴⁾ In questi termini Tar Friuli-Venezia Giulia, 17/11/2005, che fa riferimento ad "una sorta di amministrazione indiretta, nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani dell'ente concedente attraverso un controllo gestionale e finanziario stringente sull'attività della società affidataria: la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operare in favore di questo" (ex pluribus, anche Cons. Stato, sez. VI, 25/1/2005 n. 168; Tar Sardegna, 2/8/2005 n. 1729; Tar Campania, 30/3/2005 n. 2784, ove si parla di "controllo assoluto" da parte del soggetto concedente).

ricorso in capo ai partner di strumenti e poteri aggiuntivi, ulteriori e più incisivi di controllo rispetto agli ordinari strumenti di diritto societario, mediante la previsione in seno all'accordo di cooperazione o alla stipulanda convenzione *ad hoc*, di clausole che permettano ed insieme disciplinino l'esercizio del controllo congiunto (comune) sul soggetto *in house*, analogo a quello esercitato sui propri servizi e strutture. Ciò potrà essere realizzato ad esempio prevedendo la costituzione di apposita assemblea di coordinamento in cui siano presenti tutti i partner cooperanti, tale da rappresentare un "ufficio comune" autonomo rispetto agli organi della struttura comune, attraverso il quale in partner esercitano – tutti assieme – una serie di compiti e di funzioni preordinati ad indirizzare la vita della struttura comune, a controllarne lo svolgimento e a formare le decisioni che dovranno poi essere assunte dagli organi della struttura comune.²⁵

In tal modo, si pongono dunque in essere strumenti adeguati ad assicurare che la struttura comune sia espressione di tutti i soggetti partner, attuandosi in tal modo un coordinamento di poteri di ciascuno. In questo modo, ogni GAL cooperante viene messo in condizione di incidere sulle scelte di programmazione dell'attività del soggetto strumentale e di verifica dei suoi risultati; sulle modalità e condizioni di svolgimento dei servizi richiesti per l'attuazione del progetto di cooperazione; sulla composizione degli organi sociali.

Naturalmente, assieme agli appositi patti di cui sopra, non dovranno mancare disposizioni nello statuto o nell'accordo costitutivo della struttura comune, tali da obbligare gli organi del soggetto *in house* ed indispensabili per rimarcare il carattere strettamente strumentale e "subordinato" della struttura comune rispetto ai suoi componenti, mentre la convenzione vincola i partner nei loro reciproci rapporti.²⁶

Ed infine si richiede che gli amministratori ed i responsabili tecnici della struttura comune fornitrice del servizio, si trovino, nei confronti del soggetto affidante, in un posizione riconducibile a quella di dirigenti nominati dai partner cooperanti, assoggettati ad una direttiva interna esecutiva che contenga gli obiettivi operativi da raggiungere, le scadenze, i criteri ed i modi di impiego dei mezzi finanziari e dei materiali disponibili, per il perseguimento delle finalità da raggiungere;

- b) il c.d. "*soggetto dedicato*", che ricorre quando il fornitore realizzi la parte più importante della propria attività con il partenariato che lo ha incaricato e che lo controlla, espressione da interpretare alla luce di un criterio puramente economico-quantitativo, con riferimento al fatturato dell'impresa incaricata.

A tal uopo occorre che la maggior parte del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi, provenga dalla fornitura di tali servizi ai soggetti cui è

²⁵⁾ Siffatto tipo di controllo previsto convenzionalmente potrebbe altresì consistere, per esempio: a) nella consultazione tra i partner associati circa la gestione del servizio svolto dalla struttura comune, circa il suo andamento generale, e, soprattutto, circa le concrete scelte operative: con audizione, da disporsi con una frequenza ragionevole, del Presidente e del Direttore tecnico; b) nelle modifiche dello statuto della struttura di servizio, previo invio ai singoli partner per gli adempimenti di competenza; c) nel controllo, mediante apposita commissione, dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea degli azionisti, ovvero mediante poteri ispettivi diretti da parte dei singoli partner, ecc.

²⁶⁾ Per completezza, si fa osservare come il requisito del "controllo analogo" sia stato anche interpretato alla luce della nozione di "influenza dominante" sul governo dell'impresa esecutrice, così come formulata dalla direttiva 2000/52/CE in materia di rapporti finanziari tra poteri pubblici ed imprese pubbliche (tra l'altro già recepito con il D. Lgs. 11/1/2003, n. 333), ovvero allorché si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: l'amministrazione affidante il servizio detenga la maggioranza del capitale dell'impresa fornitrice, ovvero la maggioranza dei voti negli organi di governo della stessa, ovvero ancora quando possa designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

collegata, o quantomeno ne provenga l'80%, mutuandosi al riguardo il criterio utilizzato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 17/3/1995, n. 158 ²⁷.

Se poi, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività del soggetto dedicato controllato, il fatturato degli ultimi tre anni non sia disponibile, basterà che si dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che detto fatturato probabilmente verrà realizzato.

La struttura comune, sia una società di capitali o consorzio, sia un GEIE, fornirà i servizi stabiliti nella convenzione e, sulla base degli accordi di convenzione, emetterà fattura per il lavoro svolto. Essa dovrà possedere una "capacità tecnica" (personale interno) ed una "capacità finanziaria" (capitale sociale o fondo comune) adeguata alle funzioni affidatele.

Ovviamente il ruolo ed i compiti dell'organismo comune affidatario saranno strettamente strumentali all'espletamento di servizi attuativi del progetto di cooperazione.

Dovrà altresì prevedersi – quale che sia la forma giuridica della struttura comune (società, consorzio o GEIE) - che gli utili eventualmente prodotti dalla struttura comune siano necessariamente reinvestiti nella stessa, con esclusione di ripartizione tra i membri.

In sostanza si sottolinea come la struttura comune non possa essere intesa come un "appaltatore", non potendosi prevedere un utile di impresa, né una forfetizzazione delle cosiddette spese generali. Sarà dunque buona norma prevedere, da parte della struttura comune, anche in questo caso, una dettagliata rendicontazione delle procedure e delle spese, da allegare alle fatture emesse che dovranno corrispondere ai costi sostenuti, comprensivi dei costi interni laddove ammissibili a finanziamento. Tale distinta delle spese effettivamente sostenute sarà allegata alla documentazione di rendiconto, la cui predisposizione spetta in questo caso ai GAL, quali destinatari ultimi del contributo pubblico.

Alla luce di quanto esplicitato nei punti precedenti, sarà necessario che la convenzione stipulata con la struttura comune sancisca altresì la obbligatorietà, a carico della medesima, dell'applicazione delle stesse norme cui sono sottoposti i GAL nell'acquisizione di beni e servizi da parte di terzi.

4.2.3 Spese di coordinamento del GAL capofila e spese direttamente sostenute dai GAL partner

La costituzione della struttura comune avverrà, in genere, in una fase successiva all'avvio delle attività di impostazione e coordinamento iniziale del progetto.

Nelle fasi iniziali di impostazione e definizione del progetto, si avranno dunque spese sostenute direttamente dai partner secondo modalità, da determinare in sede di accordo di cooperazione, analoghe a quelle adottate nel caso di progetti che non prevedono la creazione della struttura comune.

Inoltre, anche nel caso in cui alla struttura sia demandata l'attuazione effettiva dell'intero progetto, si avranno spese di coordinamento, sostenute dal GAL capofila o ripartite tra i partner, inerenti attività che si protrarranno per l'intera durata del progetto, fino alla rendicontazione finale.

In definitiva, per quanto concerne queste voci di spesa, la fattispecie in esame non si differenzia dal caso generale. (vedi par. 3.3)

²⁷⁾ Ai sensi del quale, con riferimento agli appalti nei c.d. settori esclusi, è pur consentito l'affidamento diretto di un appalto di pubblici servizi ad una struttura controllata a condizione che "almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dell'impresa in questione degli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata".



Sarà altresì possibile che, nell'ambito del progetto, alla struttura comune sia affidata una parte soltanto delle fasi attuative previste. In tal caso, la struttura comune sarà beneficiaria/destinataria del contributo afferente a quella fase dell'iniziativa, mentre i GAL o, più in generale, i partner, rimarranno beneficiari delle quote di contributo relative alle fasi gestite direttamente.

4.3. Flussi finanziari tra GAL e struttura comune

Per quanto detto finora, la struttura comune può essere considerata come uno dei beneficiari del progetto, alla pari degli altri partner, oppure un fornitore di servizi e beni nelle diverse forme possibili.

4.3.1 Struttura comune nel ruolo di soggetto attuatore

In questo caso la forma attuativa del progetto può essere quindi ricondotta a quella del progetto a regia del GAL in convenzione, nel quale i GAL individuano direttamente il destinatario del contributo pubblico.

Poiché la struttura destinataria verrà per lo più appositamente costituita per l'attuazione del progetto (potrebbe sussistere anche il caso particolare in cui si utilizzi una struttura già esistente, ad esempio qualora il progetto costituisca la prosecuzione di un'analoga attività di cooperazione avviata in ambito Leader II, che abbia visto la costituzione di un GEIE o altra forma di aggregazione) si porrà, all'inizio della procedura, la questione dei costi di costituzione e gestione della struttura comune.

I costi necessari alla costituzione della Società, del Consorzio o del GEIE possono comprendere spese notarili, imposte e bolli di registrazione, eventuali spese per consulenze necessarie alla definizione delle modalità di avvio e del piano finanziario. Analogamente saranno finanziabili acquisti di attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività. Si tratta di spese di investimento, a valenza pluriennale, e per questo tali costi sono rendicontabili nell'ambito del progetto ed ammissibili a finanziamento.

Analogamente risulteranno ammissibili a finanziamento altri costi generali, attinenti alla gestione ed al funzionamento della struttura comune. Il Reg. CE n.448/04 sancisce, al punto 1.8, che: *“Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato”*.

Pertanto risulteranno ammessi a finanziamento e rendicontabili i costi variabili di gestione strettamente connessi all'attuazione del progetto. Tra questi, spese telefoniche, postali, di cancelleria, per viaggi e trasferte, costi del personale interno, ed altri assimilabili, nella misura in cui essi saranno riconducibili alla effettiva attuazione del progetto. La quota di tali costi riconducibile al progetto sarà determinata sulla base di autodichiarazioni dei responsabili (amministratori della struttura comune) che, agendo secondo equità, attribuiranno sotto la propria responsabilità le quote di detti costi afferenti alle attività di progetto.

Da valutare invece con particolare attenzione, anche alla luce di specifiche disposizioni dettate dalle diverse AdG, l'ammissibilità di quei costi generali che si configurano quali costi fissi necessari al funzionamento, che non risultano in modo evidente come strettamente “relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata” ma che possono tuttavia essere considerati tali in virtù dell'univocità della missione della struttura comune.

Ovviamente non può essere rendicontato l'esborso di denaro effettuato dai GAL, o partner, per la costituzione, pro-quota, del capitale sociale o del fondo comune nel caso del GEIE, la dove questo debba essere costituito, come nel caso di società a responsabilità limitata o per azioni.

Una volta costituita la struttura comune, nelle forme stabilite dall'accordo di cooperazione, i GAL/partner, con opportuni atti amministrativi, formalizzano l'affidamento ad essa delle attività relative al progetto o alla porzione di progetto da attuare. La struttura comune, quale soggetto terzo rispetto ai partner, accetta il compito affidatole ed assume i relativi obblighi ed oneri. Il tutto sarà definito da apposita convenzione, stipulata tra partner e struttura comune, nella quale saranno altresì definiti tutti gli aspetti amministrativi, finanziari e procedurali del processo.

Nel caso di stipula di una convenzione i GAL provvederanno poi all'erogazione della quota spettante di contributo Leader+, in unica soluzione, o con la usuale modalità degli anticipi e del saldo finale tramite mezzi che consentano la tracciabilità (bonifico) e possibilmente a fronte di un documento che potrebbe assumere la veste di una fattura o ricevuta esclusa dall'IVA ex art. 2 D.P.R. 633/72.

Normalmente i passaggi di denaro tra i GAL ed i destinatari terzi di contributi, qualora questi siano relativi ad anticipazioni, devono avvenire a fronte di una fideiussione rilasciata dal destinatario a favore del GAL o dell'Istituto di Credito da questo indicato, a garanzia dell'attuazione del progetto cofinanziato. Nel caso in cui la struttura comune sia costituita dai GAL stessi, il trasferimento di denaro potrà avvenire anche in assenza di detta fideiussione. Ciò è vero certamente nel caso in cui la struttura comune abbia la forma giuridica del GEIE, mentre nel caso di società di capitali la questione dovrà essere concordata con le AdG di riferimento.

I beneficiari/destinatari ultimi di un progetto di cooperazione transnazionale o interterritoriale, possono essere, come abbiamo visto, anche soggetti diversi dai GAL: enti pubblici, università e centri di ricerca, associazioni di categoria o di produttori, imprese private.

Anche in questo caso può essere opportuno, o può rendersi necessario, costituire una struttura comune che svolga alcune delle attività del progetto. La struttura comune sarà costituita dai partner del progetto, soggetti terzi rispetto ai GAL cui, in tal caso, rimane il ruolo di soggetti finanziatori o, eventualmente co-attuatori del progetto, almeno per le parti di impostazione iniziale e coordinamento.

A volte, in particolare nel caso in cui i destinatari del progetto siano soggetti diversi dai GAL, l'intervento pubblico non coprirà il 100% dei costi dell'iniziativa, ma si avrà una quota di co-finanziamento, variabile in relazione alla tipologia dei destinatari e del progetto sulla base delle norme generali e di quanto stabilito dal CdP, a carico di detti soggetti.

Anche la struttura comune, in questo caso, allorché assuma la qualità di destinatario ultimo di un progetto, dovrà rendere disponibile la propria quota di co-finanziamento.

I partner, soci della struttura comune, dovranno dunque conferire a questa, in quote proporzionali alla loro partecipazione societaria, somme di denaro corrispondenti al necessario co-finanziamento, e questo dovrà avvenire al momento della costituzione dell'organismo, cosicché questo potrà dimostrare ai GAL la propria capacità finanziaria in assenza della quale non potrebbe ottenere il contributo pubblico.



4.3.2 Struttura comune nel ruolo di fornitore di beni/servizi

Questo secondo caso può essere assimilato ad un progetto a regia diretta dei GAL, in cui essi stipuleranno una convenzione di incarico/fornitura con un soggetto individuato direttamente quale destinatario della commessa.

In tal caso si instaura, tra il partenariato e la struttura comune, un rapporto sinallagmatico nel cui ambito vige il principio della prestazione a fronte di un compenso, regolato da un contratto di appalto stipulato tra i GAL partner ed il soggetto fornitore.

Ogni qualvolta ne ricorreranno le condizioni i GAL, a fronte di una fattura soggetta ad IVA nella forme e nei modi previsti dallo stato in cui opera la struttura comune, procederanno al pagamento della stessa sempre rispettando il principio della tracciabilità.

La struttura comune emetterà fatture pro-quota verso i diversi GAL partner del progetto, corredando ogni fattura di copia della documentazione comprovante le spese sostenute e la correttezza delle procedure adottate. La distinta dei costi sostenuti, comprenderà i costi interni laddove ammissibili a finanziamento alla luce di quanto specificato nel precedente paragrafo 4.3.1.

4.4. Ricavi ed utili

I ricavi prodotti dall'attività della struttura comune saranno opportunamente registrati, come prescritto dalle norme vigenti nel paese in cui tale struttura ha sede, ed entreranno tra le voci di bilancio della struttura stessa.

A seconda della forma societaria prescelta, gli eventuali utili di esercizio verranno iscritti al bilancio della società e destinati così come delibererà l'organo amministrativo, o, nel caso di un GEIE, andranno direttamente trasferiti pro-quota ai soci contribuendo a formare il loro reddito imponibile indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Nel caso in cui l'attività registri invece una perdita di esercizio, si avrà ancora una differenza tra il caso di società di capitali, in cui la perdita sarà registrata in bilancio, rimanendo in capo alla gestione della società stessa e trasferendosi all'esercizio successivo, e quello del GEIE, in cui i soci dovranno ripianare la perdita o comunque registrarla nei propri bilanci, beneficiando di una riduzione del loro reddito imponibile indipendentemente dal ripianamento della stessa.

I costi per la copertura delle perdite o gli utili generati dalla gestione, non entrano, in ogni caso, nella finanza del progetto di cooperazione.

Diverso il caso dei ricavi generati dall'attività. Qualora tali ricavi diano luogo ad "entrate nette" generate direttamente dalle attività del progetto, queste andranno opportunamente contabilizzate ed andranno comunque a decurtare l'ammontare della spesa ammissibile e quindi del corrispondente contributo Leader+, a norma del Reg. (CE) 448/05 – Norma n.2 o dell'art. 29 del Reg. (CE) 1260/99 (vedi Allegato 1).

4.5. Affidamento di incarichi ed appalti

Per quanto concerne l'affidamento di incarichi e consulenze o l'espletamento di procedure per l'appalto di servizi e forniture, necessari alla realizzazione del progetto, la struttura comune dovrà agire in ottemperanza alle norme emanate dall'Unione Europea, a quelle dello Stato membro o della regione in cui la struttura comune ha sede, a quelle specifiche per l'attuazione del PIC Leader+ emanate dalla locale AdG o contenute nel CdP o in altro documento attuativo. In ogni

caso le norme da applicare saranno quelle in vigore nell'area geografica ed amministrativa in cui ha sede la struttura comune.

Questo aspetto, ad evitare incomprensioni tra le diverse AdG in sede di rendicontazione, va esplicitato con estrema chiarezza nei documenti di progetto, nell'accordo di cooperazione e nella convenzione stipulata dai GAL ed eventuali altri partner con la struttura comune.

4.6. Rendicontazione e controlli

Come pare evidente vi sarà un sostanziale differenza nella fase di rendicontazione e nella fase di controllo delle spese sostenute dalla struttura comune nell'attuare il progetto a seconda se la stessa sia destinataria del contributo e fornitrice di un servizio.

4.6.1 Struttura comune destinataria del contributo

La rendicontazione delle spese sostenute dalla struttura comune avverrà in maniera analoga a quella adottata per un normale beneficiario. La rendicontazione dovrà avvenire presso il GAL avente sede nella stessa area amministrativa in cui ha sede la struttura comune, che sarà preferibilmente il GAL capofila del progetto o, in caso non lo sia, dovrà essere espressamente delegato, in sede di accordo di cooperazione, alla gestione dei rapporti con la struttura comune.

La struttura comune produrrà dunque la documentazione necessaria al GAL capofila/delegato, il quale prenderà visione di tutti gli atti, delle fatture, dei giustificativi di spesa e compirà le opportune verifiche circa la pertinenza delle spese effettuate, la correttezza delle procedure adottate, la congruità dei costi, la legittimità degli atti (contratti, procedure di appalto, delibere).

Questa attività di controllo da parte del GAL capofila/delegato sarà svolta alla luce delle normative generali, e di quelle specifiche per l'attuazione di Leader+, vigenti nella regione/paese in cui hanno sede il GAL stesso e la struttura comune.

L'accordo di cooperazione dovrà prevedere l'accettazione, da parte di ogni GAL partecipante al progetto, dell'applicazione delle norme locali in relazione alla rendicontazione delle spese sostenute dalla struttura comune. Tale aspetto dovrà altresì essere condiviso dalle AdG di riferimento dei diversi partner, e questo potrà avvenire in sede di approvazione del progetto e dell'accordo di cooperazione o con specifico atto.

La rendicontazione, esaminata, verificata e certificata dal GAL capofila/delegato, sarà quindi sottoposta alle necessarie verifiche da parte dell'AdG competente per territorio, con le modalità previste dal relativo Complemento di Programmazione e dagli altri documenti attuativi.

Tutta la documentazione riepilogativa ed esplicativa inerente la rendicontazione, comprese le certificazioni ed i documenti di verifica, corredata da una relazione sull'attività svolta, redatta dal GAL capofila/delegato, sarà trasmessa ai partner, a supporto delle relative fasi di rendiconto.

Le singole AdG di riferimento dei GAL partner, in sede di rendicontazione, prenderanno visione di detta documentazione, oltre verificare le modalità di trasferimento dei fondi alla struttura comune.

Dunque ogni GAL dovrà produrre alla propria AdG una relazione del capofila/delegato corredata da riepilogo dei costi sostenuti dalla struttura comune, copia del materiale prodotto, copia di tutti gli atti (affidamenti di appalti e consulenze), prospetto riepilogativo delle fatture e dei giustificativi di spesa, forniti dalla struttura comune. La relazione sarà redatta nella lingua del capofila e tradotta nella lingua comune prescelta.



Per quanto attiene ai controlli, questi saranno necessariamente eseguiti, relativamente all'operato della struttura comune, dall'AdG della regione/paese in cui ha sede la struttura stessa.

L'attività di controllo, di 1° e 2° livello, avrà quindi per oggetto:

- il trasferimento di fondi dai GAL alla “struttura comune”
- la legittimità della forma giuridica con cui è stata costituita la struttura comune rispetto al diritto nazionale/comunitario
- le attività e le spese effettuate dalla struttura stessa
- la loro pertinenza e rispondenza al progetto approvato ed a quanto stabilito dal Reg. (CE) 448/2004 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000
- controlli diretti sulle attività della struttura comune, presso la sua sede o presso i siti nei quali sono stati realizzati investimenti fisici.

L'AdG competente per il territorio provvederà a trasferire gli esiti dei controlli, l'elenco dei documenti di spesa verificati, una descrizione sintetica della causale della spesa e dell'importo, le certificazioni emesse dalla locale Autorità di Pagamento, alle altre AdG (eventualmente per tramite dei GAL).

4.6.2 Struttura comune fornitrice di beni/servizi

In questo caso la rendicontazione delle spese non potrà che avvenire presso ciascun GAL firmatario in proprio o mediante delega al GAL capofila.

A tale riguardo ciascun GAL, oltre alla fattura per i servizi di importo pari alla quota di propria spettanza, dovrà ricevere dalla struttura comune copia degli atti, delle fatture e degli altri documenti giustificativi delle spese sulle quali l'amministrazione della struttura comune avrà posto un timbro per copia conforme e l'indicazione della quota di competenza di ciascun GAL convenzionato.

Anche la quota parte di spese di funzionamento e gestione corrente della struttura comune ammissibili a contributo pubblico sarà fatturata pro-quota ai GAL partecipanti al progetto.

La pertinenza delle spese effettuate, la correttezza delle procedure adottate, la congruità dei costi, la legittimità degli atti (contratti, procedure di appalto, delibere) saranno attestati grazie alla trasmissione ad ogni GAL, sempre in copia conforme ed in allegato alle fatture per i servizi svolti, di tutti gli atti relativi.

La verifica degli atti originali e l'attività di controllo tecnico-amministrativo si ritiene, così come suggerito dagli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione* che possa una essere di competenza del GAL operante nel territorio in cui ha sede la struttura comune. Ciò chiaramente va stabilito nella convenzione e deve essere già stato condiviso dalle AdG di riferimento dei diversi partner ad esempio in sede di approvazione del progetto e dell'accordo di cooperazione o con specifico atto.

L'AdG competente per il territorio dove ha sede la struttura comune si farà carico del controllo tecnico-amministrativo di propria competenza, che prevederà anche verifiche in loco presso le realizzazioni ultimate e sui prodotti dell'attività di cooperazione, redigendo un verbale di controllo nella propria lingua con traduzione giurata in una o più lingue concordate.

Ciascuna delle AdG competenti nei territori dei GAL partner effettuerà gli usuali controlli di 1° e 2° livello sulla documentazione amministrativa e contabile prodotta da questi ultimi (delibere di affidamento dell'incarico alla struttura comune, contratto di appalto-convenzione, fatture emesse

dalla struttura comune e documentazione giustificativa allegata, eventuali prodotti dell'attività di cooperazione) oltre a verificare le modalità di trasferimento dei fondi alla struttura comune.

Sarà poi compito dei singoli GAL fornire una relazione alla propria AdG sull'operato complessivo della struttura comune eventualmente integrando, a tale scopo, una relazione trasmessa loro dal GAL capofila o delegato che avrà potuto verificare fisicamente lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto attiene i controlli, questi saranno pertanto eseguiti da ciascuna AdG, competente per ogni GAL partner, verificando:

- il trasferimento di fondi dai GAL alla "struttura comune"
- la legittimità della forma giuridica con cui è stata costituita la struttura comune rispetto al diritto nazionale/comunitario
- le attività e le spese effettuate dalla struttura stessa
- la loro pertinenza e rispondenza al progetto approvato ed a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 448/2004 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000.

L'AdG competente per il GAL capofila/delegato (operante nel territorio in cui ha sede la struttura comune) effettuerà:

- controlli di cui ai punti precedenti
- controlli diretti sulle attività della struttura comune, presso la sua sede o presso i siti nei quali sono stati realizzati investimenti fisici

Anche in questo caso, comunque, il GAL capofila elaborerà una dettagliata relazione volta a dare una visione complessiva del progetto, delle realizzazioni, degli obiettivi raggiunti. Tale relazione sarà altresì corredata da un riepilogo dei costi sostenuti.

Detta relazione, redatta nella lingua del GAL capofila e tradotta nella lingua comune prescelta, sarà trasmessa ad ogni GAL che allegherà alla documentazione di rendiconto che sarà posta a disposizione della rispettiva AdG .



ALLEGATO 1

Modalità di contabilizzazione delle entrate generate da un investimento cofinanziato dai fondi strutturali

In relazione all'eventuale generazione di entrate e di utili di esercizio, direttamente connesse al progetto cofinanziato, particolare attenzione va rivolta alla modalità di contabilizzazione di tali proventi. Si presentano due casi distinti, di seguito descritti: il primo relativo alla realizzazione di infrastrutture in grado di generare profitti per l'intera loro vita utile, il secondo ad investimenti che danno luogo ad entrate dirette, nel corso del periodo di attuazione del progetto cofinanziato.

La norma generale è rappresentata dal Reg. CE 1260/1999 che nelle premesse, al "considerando" n. 40 recita:

considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell'investimento di cui trattasi

e successivamente, con l'Art. 29 – comma 4 sancisce:

Articolo 29

Diversificazione dei tassi di partecipazione

.....

omissis

.....

3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

a) Il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1.;

b) Il 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio. In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:

i) il 40% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10% negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;

ii) il 25% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile;

b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:

i) il 35% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

ii) il 15% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

iii) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile.

Quanto sopra concerne in particolare quegli investimenti che sono in grado di generare entrate per la loro intera vita economica, e segnatamente gli interventi di tipo infrastrutturale.

Nel 2002 sono state dettate linee guida dalla Commissione, per l'applicazione del suddetto articolo (Comitato di riconversione delle regioni CDRR/02/0042/00 del 24 luglio 2002) e quindi il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del DPS (MEF) ha elaborato in data 27 giugno 2003 un documento metodologico.

Successivamente il Reg. (CE) 448/2004 di applicazione del Reg. (CE) 1260/99 in relazione all'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi Strutturali, stabilisce quanto segue:

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:

a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento generale;

b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;

c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.

2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

In definitiva, alla luce delle suddette normative, viste le linee metodologiche elaborate dal Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del DPS, si può ritenere che il comportamento da seguire debba essere il seguente, fermo restando che il primo caso, concernente la realizzazione di



infrastrutture, interesserà soltanto in modo marginale l'attuazione di Leader+ ed in particolare la Sezione relativa alla Cooperazione:

- a) investimenti infrastrutturali generatori di entrate per la loro intera vite economica: va determinato il valore del Margine Lordo di Autofinanziamento (MLA) ai fini della classificazione delle entrate nette quali "consistenti" o meno. Le entrate nette sono ritenute "consistenti" nel caso in cui si abbia un MLA superiore al 25%. Il MLA è pari al quoziente tra il VAN delle entrate nette ed il costo totale dell'investimento. Il costo totale dell'investimento viene determinato dalla somma degli importi di progetto, comprendenti dunque spese progettuali, ed anche la voce "imprevisti" nei limiti del 10%, escludendo gli eventuali oneri finanziari per mutui contratti ai fini del cofinanziamento del beneficiario, quelli per l'acquisto di aree e simili. Il VAN delle entrate nette viene determinato in base alla vita utile dell'investimento (20 – 30 anni), al Tasso di Sconto (tasso proposto dal DPS : 6%), ai costi di gestione annui ipotizzati, al valore residuo dell'investimento. In entrambi i casi il tasso di partecipazione dei Fondi si applica (nel valore pieno o nel valore ridotto, come indicato dall'Art. 29 del Reg. (CE) 1260/99, a seconda che si abbia $MLA < 0 >$ del 25%) al costo ammissibile dell'investimento, calcolato sottraendo al costo totale dell'investimento il VAN (Valore netto attualizzato) delle entrate nette. I valori ipotetici della vita utile dell'investimento ed il tasso di sconto da applicare vanno concordati con l'AdG;
- b) investimenti in genere che, nel periodo di cofinanziamento, che si può presumere coincidente con il periodo che intercorre tra l'entrata a regime dell'investimento e la chiusura del programma Leader+, generano entrate da vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione, canoni o altre entrate equivalenti: in questo caso si applica la Norma n. 2 del Reg. (CE) 448/2004, e conseguentemente l'ammontare degli introiti generati (totale o parziale a seconda che siano generati in tutto o in parte dall'investimento cofinanziato) riduce l'importo della spesa ammissibile, su cui si determina l'ammontare del contributo con le percentuali di partecipazione ordinarie.

